



*Comune di Valenza*

# REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

**Deliberazione di approvazione** di Consiglio Comunale n. 148 del 17 dicembre 1992, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 31.12.1992 al giorno 14.01.1993, divenuta esecutiva il giorno 20.01.1993

**Ripubblicazione Regolamento (giorni 15):** dal 15.01.1993 al 29.01.1993

**Data di entrata in vigore:** 30.01.1993

---

**Deliberazione di modifica** di Consiglio Comunale n. 6 del 16 febbraio 1998, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 23.02.1998 al giorno 09.03.1998, divenuta esecutiva il giorno 26.03.1998

**Ripubblicazione Regolamento (giorni 15):** dal 31.03.1998 al 14.04.1998

**Data di entrata in vigore:** 15.04.1998

---

**Abrogazione del Titolo V** con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 2 luglio 2017 - pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 27.07.2017 al giorno 07.08.2017, divenuta esecutiva il giorno 02.08.2017 - di approvazione del Regolamento delle Commissioni di Partecipazione di Frazione e di Quartiere, entrato in vigore il giorno 23.08.2017.

---

PREMESSE GENERALI	2
TITOLO I ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DI DELIBERAZIONE	5
Capo I Istanze e petizioni	5
Capo II Proposte di deliberazione	10
Capo III Albo Comunale delle libere forme associative	15
TITOLO II PROCEDURE DI CONSULTAZIONE	20
Capo I Consultazione di organismi di partecipazione e associazioni	20
Capo II Assemblee dei cittadini	23
Capo III Altre forme di consultazione	25
TITOLO III REFERENDUM CONSULTIVO CITTADINO	29
Capo I Natura e criteri generali di applicazione	29
Capo II Referendum per iniziativa dei cittadini	32
Capo III Referendum per iniziativa dei Consiglieri Comunali	39
Capo IV Svolgimento della sessione referendaria	41
Capo V Risultati ed effetti del referendum	45
TITOLO IV UFFICIO PER I DIRITTI DEL CITTADINO	47
Capo I Istituzione e finalità	47
Capo II Funzionamento dell'Ufficio per i diritti del cittadino	49
TITOLO V ABROGATO	51
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	52

## PREMESSE GENERALI

### ART. 1 - Finalita' e criteri

1. Il presente Regolamento si propone di allargare la partecipazione democratica dei cittadini alle scelte che orientano l'Amministrazione comunale nell'adempimento del proprio ruolo istituzionale, creando nuovi strumenti di raccordo tra ente locale e popolazione, oltre a quello fondamentale della libera espressione di voto.

2. Il Regolamento disciplina gli istituti di partecipazione e consultazione della cittadinanza previsti dall'ordinamento delle autonomie locali, nonché dalle disposizioni contenute nel titolo I dello Statuto comunale, ispirandone il funzionamento ai criteri di responsabilità, tempestività ed efficacia stabiliti dalle disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

### ART. 2 - Soggetti legittimati alla partecipazione

1. In base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 dello Statuto comunale, ad eccezione dell'istituto denominato "Referendum consultivo cittadino", diversamente disciplinato dalle disposizioni contenute nel successivo titolo III, le forme di partecipazione e consultazione contemplate nel presente Regolamento sono aperte a tutti i residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età, ovvero ai non residenti che risultino essere contribuenti abituali del Comune, o che svolgano nel territorio comunale una regolare e continuativa attività di lavoro o di studio.

2. Si considerano contribuenti abituali del Comune coloro che, da almeno tre anni, versano regolarmente all'ente tasse, imposte o tariffe a qualunque titolo.

3. Si intende per regolare e continuativa attività:

- la posizione certificabile di dipendenza o titolarità nei confronti di imprese, esercizi, studi professionali, istituti, enti, associazioni che svolgano regolarmente la propria attività sul territorio comunale;
- la regolare iscrizione a un istituto scolastico cittadino, ovvero a un centro di formazione professionale, pubblico o privato, operante in città'.

### ART. 3 - Soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi legittimati alla partecipazione

1. In base a quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 5 dello Statuto comunale, ad eccezione dell'istituto denominato "Referendum consultivo cittadino", diversamente disciplinato dalle disposizioni contenute nel successivo titolo III, le forme di partecipazione e consultazione contemplate nel presente Regolamento sono aperte ai seguenti soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi:

a) associazioni senza fini di lucro, iscritte all'albo di cui all'articolo 9, comma 1 dello Statuto comunale;

b) associazioni economiche locali e di categoria;  
c) rappresentanze degli ordini e dei collegi professionali;  
d) rappresentanze locali di organizzazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie di accordi economici e contratti collettivi a livello nazionale.

2. In base a quanto previsto dall'articolo 7, comma 7 dello Statuto comunale e secondo le modalita' di volta in volta stabilite dalle specifiche disposizioni del presente Regolamento, le iniziative di partecipazione possono, inoltre, essere assunte:  
a) dalle Commissioni di partecipazione, di cui agli articoli 19 e 20 dello Statuto comunale;  
b) dalle Consulte comunali, di cui all'articolo 8, comma 4, dello Statuto comunale;  
c) dai Forum, Comitati, Gruppi e Associazioni spontaneamente costituiti dai cittadini e riconosciuti dall'Amministrazione comunale in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 dello Statuto comunale.

3. Le Commissioni di partecipazione, di cui al punto a) del precedente comma 2, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel successivo titolo V del presente Regolamento; le Consulte comunali di cui al punto b) del precedente comma 2 sono disciplinate da specifici e separati regolamenti.

4. I Forum, Comitati, Gruppi e Associazioni di cui al punto c) del precedente comma 2 sono regolati da proprie e autonome norme statutarie.

5. Le modalita' di istituzione e funzionamento dell'albo di cui all'articolo 8, commi 1 e 4 dello Statuto comunale sono definite dalle disposizioni contenute nel titolo I, capo III del presente Regolamento.

#### ART. 4 - Pubblicita' delle iniziative di partecipazione e informazione dei cittadini

1. L'Amministrazione comunale garantisce a tutte le iniziative di partecipazione giudicate ammissibili, al loro esito e agli eventuali atti o provvedimenti ad esse conseguenti, il massimo della pubblicita' attraverso l'affissione all'Albo Fraterico di cui all'articolo 5 dello Statuto comunale, nonche' attraverso i propri organi di informazione e i mezzi di informazione locali, secondo le modalita' stabilite, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto comunale, dallo specifico Regolamento per l'informazione.

2. Di ogni iniziativa di partecipazione o consultazione, cosi' come degli atti o provvedimenti ad essa conseguenti, l'Amministrazione comunale provvede a dare tempestiva informazione all'Ufficio per i diritti del cittadino, istituito ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto comunale, al Capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti per materia e, nei casi di particolare rilievo per frazioni o quartieri, ai Presidenti delle Commissioni di partecipazione istituite ai sensi degli articoli 19 e 20 dello Statuto comunale.

3. L'Ufficio per i diritti del cittadino, se richiesto, coadiuva i cittadini nel corretto utilizzo dei diversi istituti di partecipazione, secondo le modalita' indicate nei rispettivi articoli del presente Regolamento.

4. L'istituzione e le modalita' di funzionamento dell'Ufficio per i diritti del cittadino sono definite dalle disposizioni contenute al titolo IV del presente Regolamento.

## TITOLO I - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

### Capo I - Istanze e petizioni

#### ART. 5 - Natura delle istanze e delle petizioni

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 dello Statuto comunale, sono definite istanze le iniziative dei cittadini che si rivolgono al Sindaco per chiedere l'adozione di atti o lo svolgimento di attività rientranti nei piani e nei programmi di intervento dell'Amministrazione comunale;

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 dello Statuto comunale, sono definite petizioni le iniziative dei cittadini che si rivolgono al Sindaco per chiedere l'adozione di atti o lo svolgimento di attività non rientranti nei piani e programmi di intervento dell'Amministrazione comunale, per quanto appartenenti alla sua sfera di competenza.

#### ART. 6 - Iniziative non costituenti istanza o petizione

1. Non rientrano nella categoria di istanze e petizioni:

- le richieste di contributi, sussidi e patrocini;
- le offerte di forniture, servizi e prestazioni d'opera;
- le richieste cui consegua un procedimento amministrativo obbligatorio per legge o diversamente disciplinato da altro e specifico regolamento comunale.

#### ART. 7 - Casi di inammissibilità

1. Non sono ammissibili:

- a) le istanze e le petizioni in contrasto con le vigenti disposizioni di legge;
- b) le istanze e le petizioni che perseguono interessi meramente individuali;
- c) le istanze e le petizioni presentate in modo non conforme alle disposizioni del presente Regolamento;
- d) le istanze e le petizioni aventi per oggetto una delle seguenti materie:
  - revisione e modifica dello Statuto e dei regolamenti comunali, delle aziende speciali, delle istituzioni, degli altri eventuali enti strumentali;
  - disciplina e stato giuridico del personale;
  - piante organiche e assunzioni;
  - bilanci annuali e pluriennali dell'ente, delle aziende speciali, delle istituzioni, degli altri eventuali enti strumentali;
  - tributi locali e tariffe;
  - elaborazione e variazioni del piano regolatore generale;
  - nomina, sostituzione o revoca dei rappresentanti dell'Amministrazione comunale presso altri enti, ovvero presso le proprie aziende speciali, istituzioni, enti strumentali;
- e) le istanze e le petizioni avanzate su materie che non rientrano nella sfera di competenza dell'Amministrazione comunale.

2. Nel caso di istanze e petizioni avanzate in merito a materie che non ricadono sotto la sfera di competenza dell'Amministrazione comunale, quest'ultima, fermo restando il principio di inammissibilità di cui al punto e) del precedente comma 1, può, secondo propria autonoma e insindacabile valutazione, farsi promotrice delle iniziative ritenute opportune nei confronti dei competenti soggetti, pubblici o privati.

#### ART. 8 - Non ripetibilità di istanze e petizioni

1. Permanendo in carica il medesimo Consiglio comunale, un'identica richiesta o un identico oggetto non possono dar luogo a più di un'istanza o petizione, né per iniziativa degli stessi soggetti, né per iniziativa di soggetti diversi.

#### ART. 9 - Iniziativa delle istanze e delle petizioni

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 dello Statuto comunale, le istanze e le petizioni possono essere presentate da uno o più ultrasedicenni residenti; ovvero da uno o più ultrasedicenni non residenti che, sulla scorta dell'articolo 2, commi 2 e 3 del presente Regolamento, risultino essere contribuenti abituali del Comune, o svolgere nel territorio comunale una regolare e continuativa attività di lavoro o di studio.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 dello Statuto comunale, le istanze e le petizioni possono essere presentate da uno o più dei seguenti soggetti, portatori di interessi collettivi o diffusi:

- a) associazioni senza fini di lucro, iscritte all'albo comunale delle associazioni;
- b) associazioni economiche locali e di categoria;
- c) rappresentanze degli ordini e dei collegi professionali;
- d) rappresentanze locali di organizzazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie di accordi economici e contratti collettivi a livello nazionale.

3. Le istanze e le petizioni presentate dai soggetti di cui al comma 1 devono recare l'indicazione nominativa di un "primo firmatario", al quale sono indirizzate tutte le comunicazioni conseguenti all'esame della richiesta inoltrata.

4. Le istanze e le petizioni presentate dai soggetti di cui al comma 2 devono essere sottoscritte da coloro che, nel proprio ambito organizzativo o associativo, ricoprono incarichi di rappresentatività esterna; a costoro sono indirizzate tutte le comunicazioni conseguenti all'esame della richiesta inoltrata.

5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7 dello Statuto comunale, e limitatamente a questioni di esclusivo rilievo di frazione o quartiere, le istanze e le petizioni possono essere presentate da una delle Commissioni di partecipazione, o per il tramite di una di esse.

## ART. 10 - Modalita' di presentazione

1. Le istanze e le petizioni sono indirizzate al Sindaco; esse debbono contenere l'indicazione chiara e inequivocabile:

- dell'oggetto della richiesta;
- del nominativo dei sottoscrittori a titolo individuale;
- del loro indirizzo, nel caso di residenti;
- del luogo abituale di lavoro o studio, ovvero del tipo di rapporto contributivo nei confronti del Comune, nel caso di non residenti;
- del nominativo, del titolo di rappresentanza, della denominazione e della sede dell'associazione o organizzazione rappresentata, nel caso di sottoscrittori per conto di soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi.

2. Le istanze e le petizioni avanzate, secondo quanto previsto al comma 5 del precedente articolo 9, per iniziativa di una Commissione di partecipazione di frazione o quartiere, debbono essere sottoscritte dalla maggioranza dei componenti della Commissione medesima.

3. Il Sindaco provvede a fare tempestivamente pubblicare le istanze e le petizioni all'Albo Pretorio e a farne pervenire copia ai Capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti per materia, ai Presidenti delle Commissioni di partecipazione nei casi di particolare rilievo per la frazione o il quartiere rappresentati, all'Ufficio per i diritti del cittadino.

## ART. 11 - Valutazione di ammissibilita'

1. Il Sindaco attribuisce immediatamente l'istanza o la petizione al Segretario comunale o a un Dirigente da quest'ultimo designato, cui compete di verificare l'ammissibilita' della richiesta sulla scorta delle disposizioni di legge, dallo Statuto comunale e del presente Regolamento.

2. Entro dieci giorni dall'attribuzione, il Segretario comunale o il Dirigente designato esprimono per iscritto e rimettono al Sindaco il giudizio sull'ammissibilita' della richiesta contenuta nell'istanza o nella petizione.

3. Contestualmente alla formulazione del giudizio di ammissibilita', e solo nei casi in cui tale giudizio sia positivo, il Segretario comunale o il Dirigente da lui designato devono indicare l'organo o l'unita' organizzativa competenti ad assumere le decisioni di merito.

## ART. 12 - Competenza delle decisioni in merito a istanze e petizioni

1. L'esame e le determinazioni in merito alle richieste contenute nelle istanze e nelle petizioni possono essere di competenza:

- del Sindaco;
- del Consiglio comunale
- della Giunta comunale;
- del Responsabile di una delle unita' organizzative dell'ente.

2. L'attribuzione di competenza e' effettuata dal Sindaco entro tre giorni dal ricevimento del giudizio di ammissibilita' e sulla scorta dell'indicazione formulata ai sensi del comma 3 del precedente articolo 11.

**ART. 13 - Comunicazione d'avvio dell'esame di istanze e petizioni**

1. Entro cinque giorni dal ricevimento del giudizio di ammissibilita', il Sindaco provvede a comunicare per iscritto ai presentatori di istanze e petizioni:

a) nei casi giudicati inammissibili, le ragioni che determinano l'inammissibilita';

b) nei casi giudicati ammissibili:

- i termini stabiliti per l'esame della richiesta in base all'articolo 7, comma 3 dello Statuto comunale;

- l'organo o l'unita' organizzativa cui competono le decisioni di merito.

2. Il Sindaco provvede a far affiggere all'Albo Pretorio e a far diramare mediante gli organi di informazione dell'Amministrazione comunale e i mezzi di informazione locali un pubblico avviso contenente le notizie di cui al precedente comma 1, integrate dalla chiara indicazione dell'oggetto dell'istanza o petizione.

3. Copia del pubblico avviso di cui al precedente comma 2 viene tempestivamente trasmessa ai Capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti per materia, ai Presidenti delle Commissioni di partecipazione nei casi di particolare rilievo per la frazione o il quartiere rappresentati, all'Ufficio per i diritti del cittadino.

**ART. 14 - Iniziativa di soggetti che possono ricevere danno dall'accoglimento di istanze e petizioni**

1. I soggetti che ritengano di poter ricevere danno o pregiudizio dall'eventuale accoglimento di un'istanza o petizione possono indirizzare al Sindaco, entro i termini stabiliti per la procedura d'esame, memorie e documenti atti a illustrare le proprie ragioni.

2. Le memorie e i documenti di cui al precedente comma 1 entrano a far parte integrante e sostanziale della procedura d'esame dell'istanza o petizione.

3. Il Sindaco rimette immediatamente le memorie e i documenti all'organo o all'unita' organizzativa competente ad assumere le decisioni in merito all'istanza o petizione in contrapposizione alla quale essi sono stati prodotti e provvede, inoltre, a farne tempestivamente pervenire copia ai Capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti per materia, ai Presidenti delle Commissioni di partecipazione nei casi di particolare rilievo per la frazione o il quartiere rappresentati, all'Ufficio per i diritti del cittadino.

#### ART. 15 - Termini per l'esame di istanze e petizioni

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 dello Statuto comunale, l'esame delle istanze giudicate ammissibili deve concludersi entro trenta giorni a decorrere dalla data della loro presentazione.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 dello Statuto comunale, l'esame delle petizioni giudicate ammissibili deve concludersi entro sessanta giorni a decorrere dalla data della loro presentazione.

3. Le decisioni di merito relative a istanze e petizioni devono essere chiaramente espresse e motivate, a cura dell'organo o dell'unità organizzativa competente, in una dichiarazione formale sottoscritta dal Sindaco o dal Responsabile dell'unità organizzativa competente.

4. Qualora l'istanza o petizione comporti l'adozione di un atto deliberativo da parte di un organo dell'Amministrazione comunale, detta adozione è contestuale alla dichiarazione di cui al precedente comma 3.

#### ART. 16 - Comunicazione dell'esito di istanze e petizioni

1. Il Sindaco comunica per iscritto la decisione scaturita dall'esame di un'istanza o petizione, nonché gli estremi degli atti o provvedimenti ad essa eventualmente conseguenti, tanto ai suoi presentatori quanto ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1 del presente Regolamento.

2. Il Sindaco provvede a far affiggere all'Albo Pretorio la dichiarazione e gli eventuali atti di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo 15, nonché a trasmetterne copia ai Capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti per materia, ai Presidenti delle Commissioni di partecipazione nei casi di particolare rilievo per la frazione o il quartiere rappresentati, all'Ufficio per i diritti del cittadino.

#### ART. 17 - Informazione ai Consiglieri sulle iniziative di istanze e petizioni

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4 dello Statuto comunale, il Sindaco provvede, tra il giorno uno e il giorno dieci dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, a far pervenire a tutti i Consiglieri comunali l'elenco delle istanze e delle petizioni presentate nel trimestre appena concluso.

## Capo II - Proposte di deliberazione

### ART. 18 - Natura delle proposte di deliberazione

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5 dello Statuto comunale, sono definite proposte di deliberazione le iniziative di soggetti esterni all'Amministrazione comunale finalizzate a ottenere da parte dell'Amministrazione medesima l'adozione di atti deliberativi riguardanti oggetti di propria competenza.

### ART. 19 - Compatibilita' e ammissibilita' delle proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione devono risultare finanziariamente compatibili con gli stanziamenti di competenza previsti ai vari capitoli del bilancio corrente; esse non possono comportare variazioni di bilancio o impegni di spesa ricadenti su piu' bilanci annuali.

#### 2. Non sono ammissibili:

- a) le proposte di deliberazione in contrasto con le vigenti disposizioni di legge;
- b) le proposte di deliberazione che perseguono interessi meramente individuali;
- c) le proposte di deliberazione presentate in modo non conforme alle disposizioni del presente Regolamento;
- d) le proposte di deliberazione aventi per oggetto una delle seguenti materie:
  - revisione e modifica dello Statuto e dei regolamenti comunali, delle aziende speciali, delle istituzioni, degli altri eventuali enti strumentali;
  - disciplina e stato giuridico del personale;
  - piante organiche e assunzioni;
  - bilanci annuali e pluriennali dell'ente, delle aziende speciali, delle istituzioni, degli altri eventuali enti strumentali;
  - tributi locali e tariffe;
  - elaborazione e variazioni del piano regolatore generale;
  - nomina, sostituzione o revoca dei rappresentanti dell'Amministrazione comunale presso altri enti, ovvero presso le proprie aziende speciali, istituzioni, enti strumentali;
  - richieste di contributi, sussidi e patrocinii;
  - offerte di forniture, servizi e prestazioni d'opera;
  - richieste cui consegua un procedimento amministrativo obbligatorio per legge, o diversamente disciplinato da altro e specifico regolamento comunale;
- e) le proposte di deliberazione presentate su materie che non rientrano nella sfera di competenza dell'Amministrazione comunale.

### ART. 20 - Non ripetibilita' delle proposte di deliberazione

1. Permanendo in carica il medesimo Consiglio comunale, un'identica richiesta o un identico oggetto non possono dar luogo a piu' di una proposta di deliberazione, ne' per iniziativa degli stessi soggetti, ne' per iniziativa di soggetti diversi.

## ART. 21 - Iniziativa delle proposte di deliberazione

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5 dello Statuto comunale, le proposte di deliberazione possono essere presentate da almeno trecento ultrasessantenni residenti; ovvero da almeno trecento ultrasessantenni non residenti che, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del presente Regolamento, risultino essere contribuenti abituali del Comune, o svolgere nel territorio comunale una regolare e continuativa attività di lavoro o di studio.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6 dello Statuto comunale, le proposte di deliberazione possono essere presentate dai seguenti soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi:

- a) cinque associazioni senza fini di lucro, iscritte all'albo comunale delle associazioni;
- b) tre associazioni economiche locali e di categoria;
- c) tre rappresentanze dagli ordini e dai collegi professionali;
- d) tre rappresentanze locali di organizzazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie di accordi economici e contratti collettivi a livello nazionale.

3. Le proposte di deliberazione presentate dai soggetti di cui al comma 1 devono recare l'indicazione nominativa di un "primo firmatario", al quale sono indirizzate tutte le comunicazioni conseguenti all'esame della richiesta inoltrata.

4. Le proposte di deliberazione presentate dai soggetti di cui al comma 2 devono essere sottoscritte da coloro che, nel proprio ambito organizzativo o associativo, ricoprono incarichi di rappresentatività esterna; a costoro sono indirizzate tutte le comunicazioni conseguenti all'esame della proposta.

5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5 e 7 dello Statuto comunale, le proposte di deliberazione possono essere presentate, rispettivamente:

- da due Consulte comunali;
- da una delle Commissioni di partecipazione o per il tramite di una di esse, limitatamente a questioni di esclusivo rilievo di frazione o quartiere.

## ART. 22 - Modalità di presentazione

1. Le proposte di deliberazione sono indirizzate al Sindaco e al Presidente del consiglio Comunale; esse debbono contenere l'indicazione chiara ed inequivocabile:

- dell'oggetto della richiesta;
- del nominativo dei sottoscrittori a titolo individuale;
- del loro indirizzo, nel caso di residenti;
- del luogo abituale di lavoro o studio, ovvero del tipo di rapporto contributivo nei confronti del Comune, nel caso di non residenti;
- del nominativo, del titolo di rappresentanza, della denominazione e della sede dell'associazione o organizzazione rappresentata, nel caso di sottoscrittori per conto di soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi.

2. Le proposte di deliberazione presentate, secondo quanto previsto al comma 5 del precedente articolo 21, per iniziativa di due Consulte comunali o di una Commissione di partecipazione di frazione o quartiere, debbono essere sottoscritte:

- nel caso delle Consulte, dalla maggioranza dei membri componenti l'organo esecutivo delle Consulte medesime;
- nel caso delle Commissioni di partecipazione, dalla maggioranza dei membri delle Commissioni medesime.

3. L'Amministrazione comunale garantisce a coloro che intendono presentare una proposta di deliberazione l'assistenza di un funzionario designato dal Segretario comunale e la disponibilità, presso l'Ufficio per i diritti del cittadino, di formulari nei quali deve trovare apposito spazio l'indicazione presuntiva delle spese a carico dell'ente, eventualmente conseguenti all'adozione della deliberazione proposta.

4. Il Sindaco provvede a fare tempestivamente affiggere la proposta di deliberazione pervenute all'Albo Pretorio e a trasmetterne copia ai Capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti per materia, ai Presidenti delle Commissioni di partecipazione nei casi di particolare rilievo per la frazione o il quartiere rappresentati, all'Ufficio per i diritti del cittadino.

#### ART. 23 - Valutazione di compatibilita' e ammissibilita'

1. Le proposte di deliberazione sono soggette alla valutazione preventiva circa la loro compatibilita' finanziaria e ammissibilita'.

2. Il Sindaco attribuisce immediatamente la proposta di deliberazione rispettivamente:

- al Ragioniere capo, cui compete di verificare la compatibilita' finanziaria delle richieste, in base alla indicazione presuntiva di spese di cui al comma 3 del precedente articolo 22;
- al Segretario comunale o a un funzionario da lui designato, cui compete di verificare l'ammissibilita' delle richieste medesime, sulla scorta delle disposizioni di legge, dello Statuto comunale e del presente Regolamento.

3. Entro dieci giorni dall'attribuzione, il Ragioniere capo e il Segretario comunale o il funzionario da lui designato esprimono per iscritto e rimettono al Sindaco il giudizio sulla compatibilita' finanziaria e sull'ammissibilita' della richiesta contenuta nella proposta di deliberazione.

4. Contestualmente alla formulazione del giudizio di ammissibilita', e solo nei casi in cui tale giudizio sia positivo, il Segretario comunale o il funzionario da lui designato devono indicare l'organo competente ad assumere le decisioni di merito.

#### ART. 24 - Competenza delle decisioni in merito alle proposte di deliberazione

1. L'esame e le determinazioni in merito alle richieste contenute nelle proposte di deliberazione possono essere di competenza del Consiglio comunale o della Giunta.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6 dello Statuto comunale, il Consiglio esamina le proposte di propria competenza secondo le modalita' previste dal suo specifico regolamento.

3. L'attribuzione di competenza e' effettuata dal Sindaco entro tre giorni dal ricevimento dei giudizi di compatibilita' finanziaria e di ammissibilita', sulla scorta dell'indicazione formulata ai sensi del comma 4 del precedente articolo 23.

#### ART. 25 - Comunicazione d'avvio dell'esame delle proposte di deliberazione

1. Entro cinque giorni dal ricevimento dei giudizi di compatibilita' finanziaria e di ammissibilita', il Sindaco provvede a comunicare per iscritto ai presentatori delle proposte di deliberazione:

a) nei casi giudicati incompatibili e inammissibili, le ragioni che determinano incompatibilita' e inammissibilita';

b) nei casi giudicati ammissibili;

-i termini stabiliti per l'esame della richiesta in base all'articolo 7, comma 5 dello Statuto comunale.

-l'organo cui competono le decisioni di merito.

2. Il Sindaco provvede a far affiggere all'Albo Pretorio, e a far diremare mediante gli organi di informazione dell'Amministrazione comunale e i mezzi di informazione locali, un pubblico avviso contenente le notizie di cui al precedente comma 1, integrate dalla chiara indicazione dell'oggetto della proposta di deliberazione.

3. Copia del pubblico avviso di cui al precedente comma 2 viene tempestivamente trasmessa al Capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti per materia, ai Presidenti delle Commissioni di partecipazione nei casi di particolare rilievo per la frazione o il quartiere rappresentati, all'Ufficio per i diritti del cittadino.

#### ART. 26 - Iniziativa di soggetti che possono ricevere danno dall'accoglimento di proposte di deliberazione

1. I soggetti che ritengano di poter ricevere danno o pregiudizio dall'eventuale accoglimento di una proposta di deliberazione possono indirizzare al Sindaco, durante e non oltre la fase di esame, memorie e documenti atti a illustrare le proprie ragioni.

2. Le memorie e i documenti di cui al precedente comma 1 entrano a far parte integrante e sostanziale della procedura d'esame della proposta di deliberazione.

3. Il Sindaco rimette immediatamente le memorie e i documenti all'organo competente ad assumere le decisioni in merito alla proposta di deliberazione in contrapposizione alla quale essi sono stati prodotti e provvede, inoltre, a farne tempestivamente pervenire copia al Capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti per materia, ai Presidenti delle Commissioni di partecipazione nei casi di particolare rilievo per la frazione o il quartiere rappresentati, all'Ufficio per i diritti del cittadino.

**Art. 27 - Pareri obbligatori in merito a proposte di deliberazione**

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa dei cittadini sono soggette all'identica procedura di formulazione dei pareri obbligatori, sotto il profilo della regolarità tecnica, della regolarità contabile correntemente seguita ai sensi di legge per tutti gli atti deliberativi di iniziativa del Consiglio Comunale o della Giunta.

**ART. 28 - Termini e conseguenze dell'esame delle proposte di deliberazione**

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5 dello Statuto comunale, l'esame delle proposte di deliberazione giudicate compatibili e ammissibili deve concludersi entro novanta giorni a decorrere dalla data della loro presentazione.

2. Le decisioni dell'organo competente devono essere formalizzate:  
-nel caso di accoglimento della proposta, con l'adozione del conseguente atto deliberativo;  
-nel caso di non accoglimento, con l'adozione di un atto deliberativo che respinge la proposta, adeguatamente motivandone le ragioni.

**ART. 29 - Comunicazione dell'esito delle proposte di deliberazione**

1. Il Sindaco comunica per iscritto la decisione scaturita dall'esame di una proposta di deliberazione, nonché gli estremi degli atti ad essa conseguenti, tanto ai suoi presentatori quanto ai soggetti di cui all'articolo 26, comma 1 del presente Regolamento.

2. Il Sindaco provvede a far affiggere all'Albo Pretorio l'atto deliberativo conseguente all'esame di una proposta di deliberazione, nonché a trasmetterne copia ai Capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti per materia, al Presidente della Commissione di partecipazione nei casi di particolare rilievo per la frazione o il quartiere rappresentati, all'Ufficio per i diritti del cittadino.

**ART. 30 - Informazione ai Consiglieri sulle iniziative di proposte di deliberazione**

1. Il Sindaco provvede, tra il giorno uno e il giorno dieci dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, a trasmettere a tutti i Consiglieri comunali l'elenco delle proposte di deliberazione presentate nel trimestre appena concluso.

## Capo III - Albo comunale delle libere forme associative

### ART. 31 - Istituzione dell'albo

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 dello Statuto comunale, e' istituito un albo delle libere forme associative, al quale hanno diritto di chiedere iscrizione le associazioni, nonche' quelle cooperative e altre organizzazioni rientranti nella previsione dagli articoli 2 e 3 della legge 266/91, che operano senza fini di lucro nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, del tempo libero e della protezione dell'ambiente.

### ART. 32 - Iscrizione all'albo

1. Le associazioni di cui al comma 1 del precedente articolo 31 possono chiedere l'iscrizione all'albo presentando domanda al Sindaco.

2. La domanda di iscrizione deve recare, pena l'invalidamento, le firme autenticate ai sensi di legge del legale rappresentante e di almeno dieci aderenti all'associazione richiedente e deve essere corredata dalle seguenti informazioni:  
-denominazione e sede dell'associazione;  
-finalita' e settore di attivita';  
-ambito territoriale di intervento;  
-nominativo, indirizzo ed eventuale recapito telefonico del legale rappresentante.

3. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati:  
-copia dello Statuto o dell'atto costitutivo dell'associazione richiedente;  
-una dichiarazione, sottoscritta per responsabilita' dal rappresentante legale dell'associazione, in cui sia chiaramente espresso come l'associazione medesima operi senza alcun fine di lucro.

### ART. 33 - Verifica in merito alla completezza e alla conformita' delle domande

1. Il Sindaco attribuisce immediatamente le domande d'iscrizione e la documentazione allegata al Segretario comunale o a un funzionario da quest'ultimo designato, cui compete di verificare la loro completezza e conformita'.

2. Entro quindici giorni dall'attribuzione, il Segretario comunale o il funzionario da lui designato esprimono per iscritto il proprio parere in merito alla completezza e conformita' delle domande e lo rimettono al Sindaco.

### ART. 34 - Determinazioni circa l'accoglimento delle domande

1. Entro trenta giorni dalla loro presentazione, il Sindaco sottopone le domande all'esame della Giunta comunale, la quale sulla scorta del parere di cui al comma 2 del precedente articolo 33, le accoglie o le respinge con proprio atto deliberativo.

2. Il Sindaco provvede a comunicare tempestivamente ai richiedenti l'esito delle loro domande, indicando con chiarezza le ragioni dell'eventuale non accoglimento.

3. L'avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di accoglimento delle domande determina automaticamente l'iscrizione all'albo delle associazioni richiedenti.

#### ART. 35 - Ordinamento, conservazione, aggiornamento dell'albo

1. L'albo delle associazioni deve essere ordinato in modo tale da evidenziare con chiarezza per ciascuna associazione:

- la denominazione dell'associazione;
- l'ubicazione della sede;
- le finalità;
- il settore e l'ambito territoriale d'attività;
- il legale rappresentante, il suo indirizzo e l'eventuale recapito telefonico;
- gli estremi dell'atto di accoglimento della domanda d'iscrizione;
- la data di iscrizione all'albo;
- i contributi economici ricevuti dall'ente.

2. L'albo è ordinato, conservato e costantemente aggiornato da un funzionario dell'ente designato dal Segretario comunale.

3. Le associazioni iscritte all'albo sono tenute a comunicare tempestivamente l'eventuale cessazione della propria attività, ovvero le eventuali variazioni intervenute nella denominazione, nell'ubicazione della sede, nelle finalità, nel settore e nell'ambito territoriale di attività e negli incarichi di legale rappresentanza.

4. Le associazioni iscritte all'albo sono tenute a rinnovare la propria domanda di iscrizione ogni tre anni, secondo le stesse modalità previste all'articolo 32, comma 2 del presente Regolamento.

#### ART. 36 - Pubblicizzazione dell'albo

1. Il Sindaco provvede annualmente a richiamare e pubblicizzare l'esistenza dell'albo e le modalità di iscrizione ad esso, mediante gli strumenti ritenuti più efficaci e opportuni.

2. Una copia dell'albo, costantemente aggiornata in conseguenza delle eventuali nuove iscrizioni o delle eventuali cancellazioni, viene messa a disposizione del pubblico presso l'Ufficio per i diritti del cittadino.

#### ART. 37 - Legittimazione alla partecipazione delle associazioni iscritte all'albo

1. Le associazioni iscritte all'albo possono accedere agli istituti di partecipazione, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4 dello Statuto comunale, l'Amministrazione comunale istituisce apposite Consulte comunali, con il compito di favorire il coordinamento e l'autocoordinamento delle associazioni iscritte all'albo.

3. Sono fatte salve le competenze delle Consulte comunali esistenti, in quanto compatibili con lo Statuto e con il presente Regolamento.

#### ART. 38 - Contributi ad associazioni iscritte all'albo

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dello Statuto comunale, l'Amministrazione comunale favorisce con interventi o contributi l'attività delle associazioni iscritte all'albo, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 12 della legge 241/90.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 dello Statuto comunale, il Consiglio comunale stabilisce annualmente i criteri di priorità tra le diverse categorie di associazioni, privilegiando quelle i cui soci prestino servizi gratuiti a favore dei bisognosi.

3. La Giunta comunale, sentita la Commissione consiliare competente, determina l'entità dei contributi e degli incentivi attribuiti a ciascuna associazione, motivandone adeguatamente le ragioni.

#### ART. 39 - Istituzione della sezione speciale dell'albo

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5 dello Statuto comunale, l'Amministrazione comunale riconosce, previa istanza degli interessati, Forum, Comitati, Gruppi e Associazioni spontanee costituiti da cittadini operanti in ambiti di particolare rilevanza sociale, diversi da quelli previsti all'articolo 31 del presente Regolamento.

2. L'Amministrazione comunale sancisce il riconoscimento dei soggetti di cui al precedente comma 1 mediante la loro iscrizione in una sezione speciale dell'albo istituito ai sensi del medesimo articolo 31 del presente Regolamento.

#### ART. 40 - Iscrizione alla sezione speciale dell'albo

1. I Forum, Comitati, Gruppi e Associazioni spontanee di cui al comma 1 del precedente articolo 39 possono chiedere di essere riconosciuti dall'Amministrazione comunale, e di essere iscritti alla sezione speciale dell'albo, presentando domanda al Sindaco.

2. La domanda di iscrizione deve recare, pena l'invalidamento, le firme autenticate ai sensi di legge del Presidente e di almeno venti aderenti al Forum, Comitato, Gruppo o Associazione spontanea richiedente, e deve essere corredata dalle seguenti informazioni:

- denominazione;
- ubicazione della sede;
- finalità e settore di attività;

-nominativi, indirizzi ed eventuale recapiti telefonici del Presidente e dei componenti gli organismi dirigenti.

3. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo.

#### ART. 41 - Requisiti fondamentali necessari al riconoscimento

1. Lo statuto o atto costitutivo dei Forum, Comitati, Gruppi e Associazioni spontanee che chiedono di essere riconosciuti dall'Amministrazione comunale deve esplicitamente indicare:  
-la costituzione degli stessi ai sensi dell'articolo 9, comma 5 dello Statuto comunale;  
-la ripulsa di ogni pregiudiziale di carattere politico, razziale o religioso;  
-la non sussistenza di qualsivoglia finalita' di lucro;  
-le finalita' d'intervento esclusivo nell'ambito del territorio comunale.

2. L'Amministrazione comunale provvede, attraverso i propri organi, a verificare l'esistenza negli statuti o atti costitutivi dei Forum, Comitati, Gruppi e Associazioni spontanee dei requisiti fondamentali di cui al precedente comma 1.

#### ART. 42 - Verifica della completezza e conformita' delle domande e dell'esistenza dei requisiti fondamentali

1. Il Sindaco attribuisce immediatamente le domande d'iscrizione e la documentazione allegata al Segretario comunale, o a un funzionario da quest'ultimo designato, cui compete di verificare la loro completezza e conformita', nonché l'esistenza dei requisiti fondamentali di cui al comma 1 del precedente articolo 41.

2. Entro quindici giorni dall'attribuzione, il Segretario comunale, o il funzionario da lui designato, esprime per iscritto il proprio parere in merito alla completezza e conformita' delle domande, nonché all'esistenza dei requisiti fondamentali e lo rimette al Sindaco.

#### ART. 43 - Determinazioni circa l'accoglimento delle domande

1. Entro trenta giorni dalla loro presentazione, il Sindaco sottopone le domande all'esame del Consiglio comunale, il quale sulla scorta del parere di cui al comma 2 del precedente articolo 42, accoglie o rigetta con proprio formale atto deliberativo le domande medesime.

2. Il Sindaco provvede a comunicare tempestivamente ai richiedenti l'esito delle loro domande, indicando con chiarezza le ragioni dell'eventuale non accoglimento.

3. L'avvenuta esecutivita' dell'atto deliberativo di accoglimento delle domande determina automaticamente l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo dei Forum, Comitati, Gruppi o Associazioni spontanee.

**ART. 44 - Ordinamento, conservazione, aggiornamento della sezione speciale dell'albo**

1. La sezione speciale dell'albo deve essere ordinata in modo da evidenziare con chiarezza per ciascun Forum, Comitato, Gruppo o Associazione spontanea:

- la denominazione;
- l'ubicazione della sede;
- la finalita' e il settore di attivita';
- il nominativo del Presidente, il suo indirizzo e l'eventuale recapito telefonico;
- gli estremi dell'atto di accoglimento della domanda d'iscrizione;
- la data di iscrizione alla sezione speciale dell'albo;
- i contributi economici ricevuti dall'ente.

2. La sezione speciale dell'albo e' ordinata, conservata e costantemente aggiornata a cura di un funzionario dell'ente designato dal Segretario comunale.

3. I Forum, Comitati, Gruppi, Associazioni spontanee iscritti alla sezione speciale dell'albo sono tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale loro scioglimento.

4. L'evenienza di cui al precedente comma 3 da' automaticamente luogo alla decadenza dall'iscrizione alla sezione speciale dell'albo.

**ART. 45 - Pubblicizzazione dell'albo**

1. Una copia della sezione speciale dell'albo, costantemente aggiornata in conseguenza delle eventuali nuove iscrizioni o delle eventuali cancellazioni, viene messa a disposizione del pubblico presso l'Ufficio per i diritti del cittadino.

**ART. 46 - Legittimazione alla partecipazione di Forum, Comitati, Gruppi e Associazioni spontanee**

1. I Forum, Comitati, Gruppi, Associazioni spontanee iscritti alla sezione speciale dell'albo sono legittimati ad accedere agli istituti di partecipazione e consultazione, secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dal Statuto comunale e dal presente Regolamento.

**ART. 47 - Contributi a Forum, Comitati, Gruppi, Associazioni spontanee iscritte alla sezione speciale**

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5 dello Statuto comunale, l'Amministrazione comunale favorisce con interventi e contributi di natura finanziaria o organizzativa l'attivita' dei Forum, Comitati, Gruppi, Associazioni spontanee iscritti alla sezione speciale dell'albo.

2. Il Consiglio comunale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, stabilisce annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i contributi da assegnare a ciascun Forum, Comitato, Gruppo, Associazione spontanea.

## TITOLO II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

### Capo I - Consultazione di organismi di partecipazione e associazioni

#### ART. 48 - Consultazione delle Consulte comunali e delle Commissioni di partecipazione sul bilancio annuale

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 dello Statuto comunale, la Giunta comunale riunisce le Consulte comunali ogni anno, non oltre il decimo giorno precedente la data fissata per la discussione del bilancio di previsione, al fine di illustrare le scelte relative alla destinazione delle risorse, e di raccogliere le osservazioni e le eventuali proposte.

2. Analogamente a quanto previsto dal precedente comma 1, la Giunta comunale riunisce ogni anno le Commissioni di partecipazione di frazione o quartiere, non oltre il decimo giorno precedente la data fissata per la discussione del bilancio preventivo, al fine di illustrare le scelte relative alla destinazione delle risorse, e di raccogliere le osservazioni e le eventuali proposte.

3. Le riunioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono convocate dal Sindaco con almeno cinque giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta ai Presidenti di ciascuna Consulta o Commissione di partecipazione.

4. Le riunioni vengono verbalizzate da un dipendente designato da un dirigente o suo delegato; i verbali vengono allegati quali parti integranti e sostanziali ai documenti che corredano l'adozione del bilancio di previsione

5. Il Sindaco provvede a trasmettere copia dei verbali ai Capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari, all'Ufficio per i diritti del cittadino.

#### ART. 49 - Conferenza annuale delle Consulte comunali, e dei Forum, Comitati, Gruppi e Associazioni

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2 dello Statuto comunale, la Giunta comunale convoca le Consulte comunali, nonché i Forum, Comitati, Gruppi e Associazioni spontanee riconosciuti, in una conferenza annuale di lavoro, per illustrare lo stato di avanzamento del programma comunale, e recepire osservazioni e suggerimenti.

2. Alla conferenza annuale di lavoro di cui al precedente comma 1, sono convocate anche le Commissioni di partecipazione di frazione o quartiere.

3. La conferenza annuale di lavoro è convocata dal Sindaco con almeno cinque giorni di preavviso, mediante avviso scritto ai Presidenti dei soggetti individuati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.

4. I risultati della conferenza vengono verbalizzati da un dipendente designato dalla Giunta comunale.

5. Il Sindaco provvede a far iscrivere all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale successivo alla conferenza la discussione circa gli esiti della medesima.

6. Il Sindaco provvede a trasmettere copia del verbale ai Capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari, all'Ufficio per i diritti del cittadino.

#### ART. 50 - Consultazione delle associazioni economiche di categoria

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4 dello Statuto comunale, la Giunta o il Consiglio comunale consultano le associazioni economiche locali e di categoria, gli ordini e i collegi professionali, nonché le rappresentanze locali di organizzazioni sindacali e imprenditoriali, nel caso di adozione di atti e provvedimenti di propria competenza, anche di carattere generale, che abbiano diretta e rilevante incidenza sull'esercizio delle attività svolte dalle categorie rappresentate dai suddetti soggetti.

2. Per quanto attiene agli atti di competenza del Consiglio comunale, la consultazione di cui al precedente comma 1 viene demandata alla Commissione consiliare competente nella materia che costituisce oggetto dell'adottando provvedimento.

3. Le consultazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono precedere l'adozione formale degli atti ed essere convocate per iscritto, con almeno cinque giorni di preavviso, dal Sindaco o dal Presidente della Commissione consiliare.

4. L'esito delle consultazioni viene verbalizzato da un dipendente designato dalla Giunta comunale; il verbale viene allegato quale parte integrante e sostanziale all'eventuale atto deliberativo o provvedimento.

5. Il Consiglio comunale o la Giunta, nei casi di rispettiva competenza, sono tenuti a motivare la mancata consultazione con una formale dichiarazione sottoscritta dal Sindaco, che viene allegata quale parte integrante e sostanziale agli eventuali atti o provvedimenti.

6. Il Sindaco provvede a trasmettere copia del verbale ai Capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti, ai Presidenti delle Commissioni di partecipazione nei casi di particolare rilievo per la frazione o il quartiere rappresentati, all'Ufficio per i diritti del cittadino.

#### ART. 51 - Consultazione facoltativa delle Consulte comunali

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 dello Statuto comunale, il Consiglio comunale e la Giunta hanno facoltà di consultare liberamente le Consulte comunali sulle materie di rispettiva competenza.

2. Le consultazioni per iniziativa del Consiglio comunale sono demandate alla Commissione consiliare competente nella materia che costituisce oggetto della consultazione.

3. Recepita l'iniziativa della consultazione dal Consiglio comunale o dalla Giunta, il Sindaco o il Presidente della Commissione consiliare provvedono a convocare i componenti l'organo esecutivo della Consulta comunale interessata con almeno cinque giorni di preavviso sulla data fissata per la riunione.

4. L'esito della consultazione viene verbalizzato da un dipendente designato dalla Giunta comunale.

5. Il Sindaco provvede a trasmettere copia del verbale ai Capigruppo consiliari, al Presidente della Commissione consiliare competente, ai Presidenti delle Commissioni di partecipazione nei casi di particolare rilievo per la frazione o il quartiere rappresentati, all'Ufficio per i diritti del cittadino.

## Capo II - Assemblee dei cittadini

### ART. 52 - Pubbliche assemblee dei cittadini

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 dello Statuto comunale, il Consiglio comunale o la Giunta hanno facoltà di consultare la popolazione, o particolari settori di essa, convocando i cittadini in pubblica assemblea ogni volta che ritengano opportuno sentire la loro opinione su talune scelte di politica amministrativa.

2. L'assemblea dei cittadini è convocata dal Sindaco:  
a) per iniziativa propria o della Giunta comunale;  
b) per iniziativa del Consiglio comunale;  
c) quando lo richieda una delle Commissioni di partecipazione, limitatamente a questioni di esclusivo rilievo di frazione o quartiere.

3. Nei casi di cui al punto c) del precedente comma 2, la partecipazione all'assemblea è circoscritta di norma ai cittadini residenti nella frazione o quartiere interessati.

### ART. 53 - Convocazione dell'assemblea

1. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, stabilisce l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora d'inizio dell'assemblea, e provvede a convocarla mediante:

- pubblica affissione di manifesti o locandine;
- comunicati stampa diramati ai mezzi di informazione locale;
- speakeraggio per le vie cittadine.

2. Qualora l'assemblea riguardi in maniera esclusiva una specifica frazione o quartiere, il Sindaco ha cura che l'informazione sia particolarmente mirata e concentrata sulla medesima frazione o quartiere.

3. Il Sindaco provvede ad invitare per iscritto all'assemblea:

- i membri della Giunta comunale;
- i Capigruppo consiliari;
- tutti i Consiglieri comunali, nel caso di assemblee indette per iniziativa del Consiglio comunale;
- i Presidenti delle Commissioni consiliari competenti in merito all'argomento che costituisce ordine del giorno dell'assemblea;
- i Presidenti delle Commissioni di partecipazione.

4. Il Sindaco provvede a far tempestivamente pervenire copia del manifesto o locandina di convocazione dell'assemblea all'Ufficio per i diritti del cittadino.

### ART. 54 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Sindaco o da un Assessore suo delegato.

2. Il Segretario comunale designa un dipendente a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante e a supportare il Sindaco o l'Assessore suo delegato nell'organizzazione dell'ordinato svolgimento dell'assemblea.

3. Fatti salvi i casi di esclusivo rilievo di frazione o quartiere, nonché quelli previsti dal successivo comma 4, le assemblee sono aperte di norma alla partecipazione di tutti i cittadini, a ciascuno dei quali è assicurata facoltà di intervento secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio della seduta su proposta del Sindaco o dell'Assessore suo delegato.

4. Il Sindaco, il Consiglio comunale o la Giunta, relativamente alle assemblee convocate di propria specifica iniziativa, possono decidere di circoscrivere le assemblee medesime a particolari gruppi di cittadini, ricorrendo all'invito tramite corrispondenza individuale.

#### ART. 55 - Conclusioni dell'assemblea

1. Le conclusioni dell'assemblea sono raccolte in un verbale che viene tempestivamente rimesso al Sindaco.

2. Il Sindaco provvede a informare il Consiglio comunale o la Giunta sull'esito della assemblea convocate per rispettiva iniziativa, nel corso della prima successiva seduta dei medesimi organi.

3. Il Sindaco provvede a far affiggere il verbale dell'assemblea all'Albo Pretorio e a inviarne tempestivamente copia ai Capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti nella materia che è stata oggetto dell'assemblea, ai Presidenti delle Commissioni di partecipazione, all'Ufficio per i diritti del cittadino.

### Capo III - Altre forme di consultazione

#### ART. 56 - Sondaggi, inchieste, raccolte di firme

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 dello Statuto comunale, il Consiglio comunale e la Giunta hanno facoltà di consultare la popolazione, o particolari settori di essa, mediante sondaggi, inchieste, raccolte di firme e altri strumenti analoghi.

#### ART. 57 - Sondaggi a mezzo questionario

1. Il Consiglio comunale può sondare l'opinione della popolazione, o di particolari settori di essa, per mezzo di questionari, al fine di disporre di elementi di valutazione e giudizio in merito agli atti fondamentali di programmazione e indirizzo dell'attività amministrativa, fatta eccezione per:

- il bilancio annuale e pluriennale;
- la pianta organica dell'ente;
- il piano regolatore generale;
- i regolamenti comunali.

2. I sondaggi a mezzo questionario sono indetti per iniziativa del Consiglio comunale, il quale ne approva con proprio atto le linee generali, la metodologia e l'ambito, nonché i conseguenti impieghi di spesa a carico dell'ente.

3. Il Consiglio comunale può decidere di indirizzare il questionario:

- a tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4 dello Statuto comunale;
- a particolari gruppi di cittadini, individuati in base all'età, al sesso, all'attività effettuata, alla condizione sociale, all'ambito territoriale di residenza;
- a un campione di cittadini, individuato secondo metodologie funzionali all'attività della rilevazione.

#### ART. 58 - Commissione per l'organizzazione del questionario

1. Il Consiglio comunale, contestualmente all'atto di cui al comma 2 del precedente articolo 57, nomina un'apposita commissione alla quale sono affidati l'approntamento del questionario e l'organizzazione della consultazione.

2. La commissione di cui al precedente comma 1 è composta:
- dal Sindaco, o da un Assessore suo delegato, in funzione di Presidente;
  - dal Presidente della Commissione consiliare competente nella materia che costituisce oggetto della consultazione;
  - da un Consigliere comunale indicato dai gruppi di minoranza;
  - dal Presidente, o da un membro suo delegato, della Commissione di partecipazione, nel caso in cui la consultazione sia limitata territorialmente a una frazione o quartiere;
  - dal Segretario comunale o da un funzionario dell'ente suo delegato;
  - dal Responsabile del servizio demografico;

- dal Responsabile del servizio competente nella materia che costituisce oggetto della consultazione.
- da un segretario verbalizzante designato dall'Amministrazione comunale;

3. La commissione, sulla scorta di quanto stabilito dal Consiglio comunale:

- predispone il questionario avvalendosi degli uffici o, nei limiti di spesa previsti, di consulenze esterne;
- nei casi di consultazione parziale, procede all'individuazione per gruppi o per campione dei soggetti cui e' rivolto il questionario;
- sovrintende alla distribuzione dei questionari;

#### ART. 59 - Distribuzione e restituzione del questionario

1. I questionari sono distribuiti mediante recapito diretto al domicilio dei consultandi e devono essere restituiti al protocollo del Comune, in forma anonima e debitamente compilati.

2. La commissione di cui al precedente articolo 58 stabilisce, di volta in volta, i termini per la loro compilazione e restituzione, dandone chiara informazione ai consultandi.

#### ART. 60 - Esame e conseguenze dei questionari

1. I questionari compilati sono attribuiti alla commissione, la quale, entro un massimo di sessanta giorni a decorrere dal termine ultimo per la consegna, ne verifica la corretta compilazione e valuta le opinioni prevalenti espresse dai consultati.

2. A seguito dell'esame condotto, la commissione predispone una relazione sottoscritta da tutti i suoi componenti, che viene rimessa al Sindaco, insieme ai verbali delle operazioni, ai questionari riconsegnati e a tutti i materiali prodotti nel corso della procedura di consultazione.

3. Il Sindaco provvede a far iscrivere la discussione sugli esiti del questionario all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale successivo alla conclusione dei lavori della commissione.

4. La relazione della commissione entra a far parte integrante e sostanziale degli eventuali atti adottati dal Consiglio comunale nella materia che e' stata oggetto della consultazione.

5. Il Sindaco provvede a far affiggere la relazione conclusiva della commissione, nonche' gli eventuali atti adottati dal Consiglio comunale, all'Albo Pretorio, e a inviarne copia ai Capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti nella materia che ha costituito oggetto della consultazione, ai Presidenti delle Commissioni di partecipazione nei casi di particolare rilievo per le frazioni o i quartieri rappresentati, all'Ufficio per i diritti del cittadino.

#### ART. 61 - Inchieste

1. La Giunta comunale puo' promuovere, su atti o provvedimenti di propria competenza, inchieste finalizzate a verificare il grado di consenso della popolazione nei confronti di interventi di attuazione degli indirizzi generali dell'Amministrazione comunale.

2. Le inchieste possono essere aperte a tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4 dello Statuto comunale, ovvero a specifiche categorie, gruppi o settori di cittadini.

#### ART. 62 - Organizzazione delle inchieste

1. L'avvio delle inchieste e' determinato dalla Giunta comunale, la quale stabilisce con proprio atto i termini e i modi del loro svolgimento e della loro conclusione, nonche' i soggetti cui si rivolge la consultazione.

2. Le inchieste possono essere condotte:  
- da un funzionario dell'ente designato dalla Giunta comunale;  
- da un'agenzia o da uno studio professionale incaricato dalla Giunta comunale contestualmente all'atto di cui al precedente comma 1.

#### ART. 63 - Esiti e conseguenze delle inchieste

1. Il funzionario dell'ente, ovvero l'agenzia o studio professionale incaricato, debbono far pervenire al Sindaco, entro i termini stabiliti nell'atto deliberativo, una dettagliata relazione sugli esiti delle inchieste.

2. Il Sindaco sottopone la relazione di cui al precedente comma 1 alla discussione della prima Giunta comunale successiva; essa entra a far parte integrante e sostanziale dagli eventuali atti adottati dalla Giunta medesima nella materia che e' stata oggetto della consultazione.

3. Il Sindaco provvede a far affiggere la relazione, nonche' gli eventuali atti ad essa collegati, all'Albo Pretorio; egli provvede inoltre a inviarne copia ai Capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti in materia, ai Presidenti delle Commissioni di partecipazione nei casi di particolare rilievo per la frazione o il quartiere rappresentati, all'Ufficio per i diritti del cittadino.

#### ART. 64 - Raccolte di firme

1. La Giunta comunale puo' promuovere, su atti o provvedimenti di propria competenza, raccolte di firme finalizzate a verificare l'adesione della popolazione nei confronti di interventi di attuazione degli indirizzi generali dell'Amministrazione comunale.

2. Le raccolte di firme possono essere aperte a tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4 dello Statuto comunale, ovvero a specifiche categorie, gruppi o settori di cittadini.

#### ART. 65 - Organizzazione delle raccolte di firme

1. L'avvio della raccolta di firme e' determinato dalla Giunta comunale, la quale stabilisce con proprio atto i termini e i modi del loro svolgimento e della loro conclusione, i giorni, gli orari e gli uffici in cui essa si effettua, nonche' i soggetti cui si rivolge la consultazione.

2. La Giunta comunale da' incarico al Responsabile del servizio competente nella materia che costituisce oggetto della raccolta di firme di predisporre appositi moduli in cui sia chiaramente espresso il dispositivo dell'atto o provvedimento che si intende sottoporre a consultazione.

3. Il Sindaco cura che l'informazione in merito all'avvio della raccolta di firme sia tempestiva e adeguata, mediante l'affissione di manifesti e di comunicati stampa diramati attraverso i mezzi di informazione locali.

#### ART. 66 - Esiti delle raccolte di firme

1. Il Responsabile del servizio competente nella materia che e' stata oggetto della consultazione predispone, entro i termini stabiliti nell'atto di cui al comma 1 del precedente articolo 65, una dettagliata relazione circa gli esiti della raccolta di firme.

2. Il Sindaco sottopone la relazione di cui al precedente comma 1 alla discussione della prima Giunta comunale successiva; essa entra a far parte integrante e sostanziale degli eventuali atti adottati dalla Giunta medesima nella materia che e' stata oggetto della consultazione.

3. Il Sindaco provvede a far affiggere la relazione, nonche' gli eventuali atti ad essa collegati, all'Albo Pretorio; egli provvede inoltre a inviarne copia ai Capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti in materia, ai Presidenti delle Commissioni di partecipazione nei casi di particolare rilievo per la frazione o il quartiere rappresentati, all'Ufficio per i diritti del cittadino.

## TITOLO III - REFERENDUM CONSULTIVO CITTADINO

### Capo I - Natura e criteri generali di applicazione

#### ART. 67 - Natura del referendum e soggetti legittimati alla partecipazione

1. Il referendum cittadino e' un istituto di partecipazione di carattere consultivo, previsto dalle disposizioni contenute al titolo I, capo II dello Statuto comunale, ai sensi della legge sull'ordinamento delle autonomie locali 142/90.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 dello Statuto comunale, il referendum consultivo e' aperto alla partecipazione di tutti i residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2 dello Statuto comunale, gli elettori sono chiamati ad esprimere attraverso il referendum consultivo il proprio giudizio sugli atti politico-amministrativi fondamentali di competenza del Consiglio comunale.

#### ART. 68 - Materie escluse dalla consultazione referendaria

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2 dello Statuto comunale, non possono costituire oggetto di referendum consultivo:

-le deliberazioni relative al bilancio comunale, delle aziende speciali, delle istituzioni, degli altri eventuali enti strumentali;

-le deliberazioni relative ai tributi comunali (imposte e tasse);  
-le deliberazioni che concernono direttamente persone fisiche o giuridiche;

-le deliberazioni relative a materie che hanno formato oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

#### ART. 69 - Iniziativa del referendum consultivo

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 dello Statuto comunale, il referendum consultivo e' indetto dal Sindaco:

a) quando lo richiedano, con firma autenticata ai sensi di legge, almeno milletrecento cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune;

b) quando lo richiedano i due terzi dei Consiglieri comunali assegnati.

2. Qualora il quesito referendario proposto per iniziativa dei cittadini riguardi opere o infrastrutture pubbliche, e' facolta' del Consiglio comunale integrarlo con una o piu' domande alternative, attraverso la formale adozione di un atto deliberativo.

#### ART. 70 - Indizione del referendum

1. Il Sindaco, sentite la Giunta comunale e la conferenza dei Capigruppo consiliari, indice il referendum consultivo cittadino con propria ordinanza di convocazione dei comizi elettorali, da emanarsi entro il quarantesimo giorno precedente la data individuata per lo svolgimento della votazione.

2. L'ordinanza di cui al precedente comma 1 deve chiaramente indicare il quesito sottoposto a referendum, nonché il giorno e le ore di svolgimento della votazione.

3. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 dello Statuto comunale non sono indetti referendum nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.

#### ART. 71 - Sessione referendaria unica annuale

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 dello Statuto comunale, ogni anno si tiene un'unica sessione referendaria nella quale hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo regolarmente presentate entro il trenta di giugno dell'anno in corso.

2. I referendum richiesti dopo il trenta di giugno sono rinviati alla sessione referendaria dell'anno successivo, salvo rinuncia del comitato promotore di cui all'articolo 74, comunicata in forma scritta al Sindaco dal Presidente e sottoscritta con firme autenticate ai sensi di legge da almeno trenta componenti lo stesso comitato.

3. La sessione referendaria annuale si svolge, di norma, in una domenica del mese di novembre.

#### ART. 72 - Pubblicizzazione della sessione referendaria

1. Il Sindaco provvede a far affiggere all'Albo Pretorio l'ordinanza di cui all'articolo 70, comma 1 del presente Regolamento; a trasmetterne copia ai Consiglieri comunali, ai Presidenti delle Commissioni di partecipazione, all'Ufficio per i diritti del cittadino; a diramare notizia mediante pubblica affissione di manifesti e comunicati stampa da diffondersi attraverso i mezzi di informazione locali.

2. Il Sindaco trasmette copia dell'ordinanza di convocazione della sessione referendaria al Pretore, al Prefetto, alle autorità locali di pubblica sicurezza.

#### ART. 73 - Durata della campagna elettorale e soggetti legittimati alla propaganda

1. L'apertura, la durata e la chiusura della campagna elettorale in merito ai referendum consultivi cittadini e' determinata secondo le identiche disposizioni di legge previste per i referendum nazionali e regionali.

2. E' consentito, per ogni quesito referendario, il formarsi di raggruppamenti di sostegno a ciascuna delle opzioni alternative; la costituzione di tali raggruppamenti deve essere comunicata al Sindaco entro il termine di apertura della campagna elettorale.

3. Il comitato promotore di un referendum richiesto per iniziativa di cittadini puo' trasformarsi in raggruppamento di sostegno, secondo le stesse modalita' previste al precedente comma 2.

4. Hanno inoltre facolta' di svolgere attivita' di propaganda elettorale i Gruppi consiliari facenti parte del Consiglio comunale al momento dell'indizione del referendum.

5. Il Sindaco e i componenti la Giunta comunale si astengono dal partecipare direttamente in prima persona a qualsiasi forma di propaganda elettorale.

#### ART. 74 - Attribuzione degli spazi di propaganda

1. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 del precedente articolo 73, sono garantiti appositi spazi di propaganda elettorale sugli organi di informazione dell'Amministrazione comunale, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento per l'informazione.

2. Per lo svolgimento della campagna elettorale referendaria, l'Amministrazione comunale provvede a far allestire appositi spazi di pubblica affissione elettorale; tali spazi sono ripartiti in misura uguale tra i diversi quesiti eventualmente sottoposti a referendum nella stessa sessione e, relativamente a ciascun referendum, sono assegnati in misura uguale ad ogni Gruppo consiliare avente diritto ai sensi del comma 4 del precedente articolo 73, nonche' ad ogni raggruppamento di sostegno costituito ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso articolo.

3. In coincidenza con la data d'apertura della campagna elettorale, il Sindaco notifica a tutti i soggetti interessati l'assegnazione e la dislocazione degli spazi elettorali.

#### ART. 75 - Casi di non svolgibilita' della sessione

1. La sessione referendaria annuale non puo' svolgersi:  
a) nel periodo intercorrente tra lo scioglimento o la naturale decadenza del Consiglio comunale e la nomina della nuova Giunta comunale;  
b) nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi relativi a elezioni politiche, amministrative (regionali e provinciali), nonche' a referendum nazionali, regionali e provinciali, e la proclamazione dei risultati delle rispettive votazioni.

2. Qualora le condizioni di cui al precedente comma 1 si verificano successivamente all'indizione del referendum, tutte le procedure relative alla propaganda e allo svolgimento della sessione referendaria si intendono sospese sino a nuova determinazione del Sindaco, da adottarsi entro il sessantesimo giorno successivo al ripristino delle condizioni di svolgibilita'.

## Capo II - Referendum per iniziativa dei cittadini

### ART. 76 - Costituzione del comitato promotore

1. I cittadini elettori del Comune che intendono richiedere lo svolgimento di un referendum consultivo si costituiscono in comitato promotore, indirizzando al Sindaco una richiesta sottoscritta con firma autenticata ai sensi di legge da almeno trenta persone, dalla quale emergano:

- a) formulato in modo chiaro e univoco, il quesito che si intenda sottoporre a consultazione;
- b) quale delle due opzioni, relativamente a detto quesito, il comitato promotore intenda sostenere, ai fini dell'eventuale adozione da parte del Consiglio comunale delle iniziative e degli atti di cui all'articolo 89 del presente Regolamento;
- c) il riferimento agli estremi degli eventuali atti già adottati in argomento, in merito alla cui revoca o modifica si intende consultare la popolazione.

2. La richiesta, sottoscritta nei modi di cui al precedente comma 1, deve essere corredata dall'individuazione nominativa di un Presidente prescelto tra i firmatari e dalla chiara indicazione, per ciascuno di essi, di cognome e nome, età, residenza e domicilio.

3. Il Sindaco provvede tempestivamente:

- a far affiggere la richiesta del referendum all'Albo Pretorio;
- a trasmetterne copia ai Capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari, ai Presidenti delle Commissioni di partecipazione, all'Ufficio per i diritti del cittadino;
- a diramare notizia attraverso gli organi di informazione dell'Amministrazione comunale e i mezzi di informazione locale.

### ART. 77 - Facoltà di integrazione del quesito da parte del Consiglio comunale

1. Nei casi di cui all'articolo 69, comma 2 del presente Regolamento, il Sindaco convoca il Consiglio comunale entro quindici giorni dalla presentazione del quesito referendario, per dar modo ad esso di formulare le eventuali domande integrative del quesito medesimo.

2. La formulazione di dette domande alternative deve avvenire nel corso della seduta di cui al precedente comma 1, mediante contestuale adozione di uno specifico atto deliberativo.

### ART. 78 - Giudizio di ammissibilità preventiva sui referendum proposti per iniziativa dei cittadini

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 dello Statuto comunale, le richieste di referendum consultivo per iniziativa dei cittadini sono soggette a una verifica di ammissibilità preventiva alla raccolta delle firme necessarie.

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2 dello Statuto comunale, allo stesso stesso verifica di ammissibilita' di cui al precedente comma 1 sono soggette le eventuali domande proposte dal Consiglio comunale a integrazione di un quesito avanzato per iniziativa dei cittadini.

3. La verifica preventiva di ammissibilita' e' effettuata da una commissione composta da cinque membri, di cui:  
a) tre designati dal Consiglio comunale, prescelti tra persone di accertata indipendenza politica e in possesso di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente con esperienza quinquennale nel campo giuridico-amministrativo;  
b) due sorteggiati ogni anno in una rosa di venti persone, proposta dalle Consulte comunali.

#### ART. 79 - Designazione e durata in carica degli esperti

1. Contestualmente alla nomina delle Commissioni consiliari permanenti, ogni Consiglio comunale designa, con votazione segreta e a maggioranza dei tre quinti dei componenti, i tre esperti titolari di cui al punto a), comma 3, del precedente articolo 78, nonche' i loro rispettivi supplenti; a tal fine esso puo' avvalersi dei ruoli dei dirigenti della pubblica amministrazione, nonche' degli iscritti agli albi professionali e residenti nel territorio della Provincia.

2. Gli esperti designandi debbono presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, nonche' una dichiarazione sottoscritta per responsabilita' dalla quale risulti chiaramente la loro non appartenenza ad organi direttivi ed esecutivi di partiti o raggruppamenti politici.

3. Gli esperti restano in carica sino alla decadenza del Consiglio comunale che li ha designati; essi non possono venire riconfermati piu' di una volta.

#### ART. 80 - Designazione e durata in carica dei membri indicati dalle Consulte

1. Ogni anno, i componenti gli organi esecutivi delle Consulte comunali si riuniscono in seduta congiunta e provvedono a stilare una rosa di venti persone tra le quali devono essere sorteggiati i due componenti, nonche' i rispettivi supplenti, per la commissione di cui all'articolo 78, comma 3, punto b) del presente Regolamento.

2. La seduta di cui al precedente comma 1 e' valida quando ad essa siano presenti, in prima convocazione almeno la meta' piu' uno dei componenti gli organi esecutivi di ciascuna Consulta, in seconda convocazione almeno tre dei componenti gli organi direttivi di ciascuna Consulta.

3. Entro il venti del mese di novembre di ogni anno, la rosa dei nominativi di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dai Presidenti delle Consulte e rimessa al Segretario comunale, il quale stabilisce la data del sorteggio per un giorno non successivo al dieci del mese di dicembre e provvede a comunicarla ai medesimi Presidenti delle Consulte.

4. Il sorteggio e' effettuato nella data e nell'ora convenute da un dipendente designato dal Segretario comunale, in presenza del Segretario stesso nonche' dei rappresentanti delle Consulte indicati dai Presidenti fra quelli che non ricoprono l'incarico di Consigliere comunale.

5. I membri designati dalle Consulte restano in carica per tutto l'anno solare successivo a quello del sorteggio.

#### ART. 81 - Costituzione della commissione e nomina del Presidente

1. Entro i dieci giorni successivi alla presentazione di un quesito referendario, soggetto ai sensi dello Statuto comunale e del presente Regolamento alla verifica preventiva di ammissibilita', la Giunta comunale provvede con proprio atto a nominare la commissione negli effettivi e supplenti designati ai sensi degli articoli 79 e 80 del presente Regolamento, e nella persona di un dipendente dell'ente, con le funzioni di segretario verbalizzante.

2. Il Sindaco provvede mediante notifica a convocare presso la Sede comunale, per un giorno non successivo al decimo decorrente dall'atto di nomina della commissione, i designati di cui al precedente comma 1, informandoli contestualmente:  
-dell'avvenuta nomina della commissione;  
-dei quesiti referendari sulla cui ammissibilita' essi sono chiamati a esprimersi;  
-dei termini entro i quali la verifica di ammissibilita' deve essere conclusa.

3. Entro i termini di cui al precedente comma 2, i membri effettivi e supplenti si riuniscono e costituiscono la commissione nelle persone degli effettivi presenti o, nei casi di assenza e impedimento, nelle persone dei rispettivi supplenti, e procedono contestualmente alla nomina di un Presidente preaccolto nel gruppo degli esperti designati dal Consiglio.

4. Il segretario della commissione provvede a stilare un verbale sintetico delle operazioni di cui al precedente comma 3 e a rimmetterlo immediatamente, sottoscritto da tutti i membri, nelle mani del Sindaco.

5. Il Sindaco provvede a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta costituzione della commissione, nonche' della nomina del Presidente, ai Capigruppo consiliari, all'Ufficio per i diritti del cittadino, al Presidente del comitato promotore.

#### ART. 82 - Funzionamento della commissione

1. Le sedute della commissione si svolgono presso la Sede comunale, sono convocate dal Presidente e hanno validita' quando sono presenti almeno tre esperti, effettivi o supplenti, e due membri, effettivi o supplenti, designati dalle Consulte comunali.

2. La commissione puo' richiedere al comitato promotore tutti i chiarimenti ritenuti opportuni, anche invitando il Presidente di detto comitato alle proprie sedute di lavoro.

3. I verbali delle operazioni della commissione devono essere sottoscritti da tutti i membri della commissione medesima e rimessi, a conclusione dei lavori, nelle mani del Sindaco.

4. Ai membri della commissione e' attribuito un gettone di presenza alle sedute, nella stessa misura spettante ai membri delle commissioni di concorso ed e' rinosciuto il rimborso delle spese documentate e delle indennita' chilometriche secondo le stesse modalita' previste per le missioni sostenute dagli amministratori comunali.

#### ART. 63 - Termini per la verifica di ammissibilita'

1. Entro trenta giorni dalla notifica di nomina, la commissione deve esprimersi circa l'ammissibilita' del quesito referendario esaminato.

2. Nel caso di domande integrative al quesito, formulate dal cittadino, all'articolo 69, comma 2 del presente Regolamento, la commissione dispone di quindici giorni supplementari, rispetto al termine di cui al precedente comma 1, per esprimere il proprio giudizio di ammissibilita'.

3. Il Sindaco provvede a comunicare immediatamente alla commissione tali eventuali domande integrative, non appena esse risultino formalizzate in un atto del Consiglio comunale adottato nei termini di cui all'articolo 77, comma 2 del presente Regolamento.

4. Il giudizio della commissione circa l'ammissibilita' del quesito referendario esaminato deve essere formulato in una relazione sintetica, dalla quale emergano chiaramente le ragioni dell'eventuale inammissibilita'; tale relazione deve essere immediatamente trasmessa al Sindaco contestualmente ai verbali delle operazioni.

5. Il Sindaco provvede immediatamente:  
-a far affiggere il giudizio di ammissibilita' all'Albo Pretorio;  
-a notificarlo al Presidente del comitato promotore;  
-a trasmetterne copia ai Consiglieri comunali, ai Presidenti delle Commissioni di partecipazione, all'Ufficio per i diritti del cittadino.

#### ART. 64 - Richiesta formale di chiarimenti sul quesito

1. Fatto salvo il termine di trenta giorni di cui al comma 1 del precedente articolo 63, entro dieci giorni dalla notifica di nomina, la commissione deve effettuare una valutazione pregiudiziale circa l'ammissibilita' del quesito proposto, nonche' circa la sua chiara e corretta formulazione.

2. A seguito della valutazione di cui al precedente comma 1, e nel caso il quesito risulti formulato in modo non chiaro e non corretto, la commissione deve avanzare per iscritto una richiesta di chiarimenti, da notificarsi al Presidente del comitato promotore entro i cinque giorni successivi.

3. Il comitato promotore deve fornire i chiarimenti richiesti ed eventualmente procedere alla riformulazione del quesito entro il termine di massimo di cinque giorni.

#### ART. 65 - Reclami contro il giudizio di ammissibilita'

1. Entro il decimo giorno successivo alla notifica del giudizio di inammissibilita' di un referendum, formulato dalla commissione ai sensi dell'articolo 83 del presente Regolamento, il Presidente del comitato promotore dello stesso puo' proporre ricorso in opposizione avverso a tale giudizio, rivolgendo alla medesima commissione un reclamo scritto e adeguatamente motivato in riferimento alle disposizioni di legge, allo Statuto comunale e al presente Regolamento.

2. Il reclamo da' luogo a un'ulteriore verifica condotta dalla commissione secondo le stesse modalita' di funzionamento di cui agli articoli 83, commi 1, 4 e 5, e 84 del presente Regolamento.

3. L'eventuale giudizio di inammissibilita' formulato a seguito di reclamo costituisce giudizio definitivo, contro il quale non sono consentiti ulteriori reclami.

#### ART. 66 - Procedure d'avvio della raccolta delle firme

1. Il comitato promotore di un referendum non puo' procedere alla raccolta di firme prima dell'espressione del giudizio di ammissibilita' sul quesito proposto.

2. Qualora il quesito proposto sia stato dichiarato ammissibile, il Sindaco provvede a far approntare, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di notifica del giudizio di ammissibilita', i moduli per la raccolta delle firme.

3. I moduli devono essere stampati in numero sufficiente a raccogliere almeno il numero doppio delle firme necessarie a rendere valida la richiesta; essi devono avere le dimensioni della carta bollata e devono contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, il quesito per il quale si richiede il referendum.

4. I moduli devono prevedere, inoltre, colonne distinte, relative al cognome e nome dei sottoscrittori, al luogo e data di nascita, alla residenza e domicilio; oltre alla colonna per l'apposizione delle firme e a quella riservata alla verifica della sottoscrizione da parte dell'Ufficio elettorale del Comune.

5. I moduli, previamente vidimati dal Segretario comunale, sono consegnati al comitato promotore nella quantita' da quest'ultimo richiesta.

#### ART. 67 - Modalita' e termini della raccolta delle firme

1. Il periodo utile per la sottoscrizione e' di sessanta giorni, calcolati dalla data di notifica al Presidente del comitato promotore del giudizio di ammissibilita'.

2. Le firme devono essere autenticate secondo le stesse modalita' previste dalle disposizioni di legge in materia di referendum nazionali e regionali.

3. Il comitato promotore puo' richiedere che la sottoscrizione venga effettuata anche presso la Sede comunale, nei giorni e nelle ore convenute con l'Amministrazione comunale.

4. I moduli assegnati al comitato promotore, tanto quelli sottoscritti, autenticati e compilati secondo le identiche disposizioni di legge in vigore per i referendum nazionali e regionali, quanto quelli rimasti bianchi, devono essere restituiti nelle mani del Segretario comunale entro il termine dei sessanta giorni di cui al precedente comma 1.

#### ART. 68 - Verifica della regolarita' della sottoscrizione

1. Il Segretario comunale rimette i materiali all'Ufficio elettorale, il quale provvede entro il termine di dieci giorni:  
-a verificare la regolarita' della sottoscrizione secondo le stesse procedure seguite nel caso di referendum nazionali e regionali;  
-a conteggiare il numero totale delle firme valide e a dichiarare in una relazione sintetica se esso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 dello Statuto comunale, sia o non sia sufficiente all'indizione del referendum;  
-a trasmettere detta sintetica relazione al Sindaco e al Segretario comunale.

2. Sulla scorta della relazione di cui al precedente comma 1, il Sindaco provvede:  
-a notificare al Presidente del comitato promotore l'esito della sottoscrizione;  
-nei casi di regolare sottoscrizione, a convocare i comizi elettorali nei termini di cui all'articolo 70, comma 1 del presente Regolamento;  
-a dare notizia dell'esito della sottoscrizione mediante affissione all'Albo Pretorio e mediante comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari, ai Presidenti delle Commissioni di partecipazione, all'Ufficio per i diritti del cittadino.

#### ART. 69 - Revoca di referendum d'iniziativa dei cittadini

1. Il Sindaco, previo parere della commissione di cui all'articolo 78, comma 3, dispone la revoca di un referendum indetto su richiesta dei cittadini, nel caso in cui il Consiglio comunale adotti un provvedimento che accoglie gli intendimenti del comitato promotore, espressi ai sensi dell'articolo 76, comma 1, punto b) del presente Regolamento.

2. Il parere di cui al precedente comma 1 deve essere richiesto per iscritto al Presidente della commissione entro i cinque giorni successivi all'adozione del provvedimento da parte del Consiglio comunale.

3. La commissione verifica che tale provvedimento accolga effettivamente gli intendimenti del comitato promotore ed esprime per iscritto il proprio parere, che deve rimettere nelle mani del Sindaco entro il termine massimo di dieci giorni.

4. Qualora il parere di cui al precedente comma 3 risulti favorevole, e successivamente all'avvenuta esecutività del provvedimento di cui al comma 1, il Sindaco dispone la revoca del referendum con propria ordinanza, da emettersi entro il trentesimo giorno precedente lo svolgimento della sessione referendaria annuale.

5. L'ordinanza sindacale deve essere immediatamente notificata al Presidente del comitato promotore; resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio, nonché mediante la diramazione di comunicati stampa agli organi di informazione dell'Amministrazione comunale e ai mezzi di informazione locali; inviata in copia ai Capigruppo consiliari e all'Ufficio per i diritti del cittadino.

#### ART. 90 - Costi del referendum per iniziativa dei cittadini

1. I costi del referendum d'iniziativa dei cittadini sono così ripartiti:

- interamente a carico del comitato promotore tutte le spese relative all'approntamento e alla diffusione dei moduli necessari alla raccolta delle firme;
- a metà tra comitato promotore e Amministrazione comunale i costi relativi alle indennità corrisposte ai membri della commissione istituita per la verifica preventiva di ammissibilità;
- interamente a carico dell'Amministrazione comunale i costi del personale dipendente messo a disposizione per lo svolgimento di tutte le operazioni collegate alle iniziative referendarie; nonché quelli relativi all'approntamento degli spazi di propaganda, all'allestimento e al funzionamento delle sezioni elettorali, di cui alle disposizioni contenute nel capo IV del presente titolo.

### Capo III - Referendum per iniziativa dei Consiglieri comunali

#### ART. 91 - Iniziativa dei Consiglieri comunali e delle Commissioni di partecipazione

1. I Consiglieri comunali possono chiedere l'indizione di un referendum consultivo sottoscrivendo nel numero di due terzi degli assegnati e indirizzando al Sindaco una richiesta dalla quale emergano:

- a) formulato in modo chiaro e univoco, il quesito che si intende sottoporre a consultazione;
- b) quale delle due opzioni alternative, relativamente a detto quesito, i richiedenti intendano sostenere, ai fini dell'eventuale adozione da parte del Consiglio comunale delle iniziative e degli atti di cui all'articolo 93 del presente Regolamento;
- c) il riferimento agli estremi degli eventuali atti già adottati in argomento, in merito alla cui revoca o modifica si intende consultare la popolazione.

2. Le Commissioni di partecipazione di frazione o quartiere possono sollecitare i Consiglieri comunali a fare propria, nella stessa misura dei due terzi degli assegnati di cui al precedente comma 1, la richiesta di un referendum consultivo.

3. Qualora l'iniziativa della Commissione di partecipazione sia fatta propria dai due terzi dei Consiglieri comunali assegnati, la richiesta indirizzata al Sindaco da parte di questi ultimi deve contenere esplicito riferimento ad essa.

4. Il Sindaco provvede a far affiggere la richiesta di referendum all'Albo Pretorio e a trasmetterne tempestivamente copia ai Capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari, ai Presidenti delle Commissioni di partecipazione, all'Ufficio per i diritti del cittadino.

#### ART. 92 - Ammissibilità del referendum richiesti dai Consiglieri comunali

1. Il giudizio di ammissibilità circa i quesiti referendari proposti dai Consiglieri comunali è di competenza del Segretario comunale.

2. Entro cinque giorni dalla presentazione, il Sindaco attribuisce la richiesta al Segretario comunale, il quale deve formulare il proprio giudizio di ammissibilità entro i dieci giorni successivi.

3. Il Segretario comunale formula il proprio giudizio in modo chiaro e univoco, motivando adeguatamente le eventuali ragioni di inammissibilità del quesito, e lo rimette immediatamente al Sindaco.

4. Sulla scorta del giudizio del Segretario comunale, il Sindaco provvede:  
- a notificare ai Consiglieri comunali richiedenti l'ammissibilità o la non ammissibilità del quesito proposto;

-nei casi di ammissibilita', a convocare i comizi elettorali nei termini di cui all'articolo 70, comma 1 del presente Regolamento;

-a dare notizia dell'esito del giudizio di ammissibilita' mediante affissione all'Albo Pretorio e mediante comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari, ai Presidenti delle Commissioni di partecipazione, all'Ufficio per i diritti del cittadino.

#### ART. 93 - Revoca di referendum d'iniziativa dei Consiglieri comunali

1. Il Sindaco dispone la revoca di un referendum indetto su richiesta dei Consiglieri comunali nel caso in cui il Consiglio comunale adotti, a maggioranza dei due terzi degli assegnati, un provvedimento che accoglie gli intendimenti dei richiedenti, espressi ai sensi dell'articolo 91, comma 1, punto b) del presente Regolamento.

2. Sulla scorta del provvedimento di cui al precedente comma 1, e successivamente all'avvenuta esecutivita' dello stesso, il Sindaco dispone la revoca con propria ordinanza da emettersi entro il trentesimo giorno precedente lo svolgimento della sessione referendaria annuale.

3. L'ordinanza sindacale deve essere immediatamente notificata ai Consiglieri comunali richiedenti; resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio, nonche' mediante la diramazione di comunicati stampa agli organi di informazione dell'Amministrazione comunale e ai mezzi di informazione locali; inviata in copia ai Capigruppo consiliari e all'Ufficio per i diritti del cittadino.

#### ART. 94 - Costi del referendum per iniziativa dei Consiglieri comunali

1. I costi per l'organizzazione dei referendum d'iniziativa dei Consiglieri comunali gravano interamente sull'Amministrazione comunale.

## Capo IV - Svolgimento della sessione referendaria

### ART. 95 - Diritto e modalita' del voto

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 dello Statuto comunale, hanno diritto al voto per i referendum consultivi i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data dell'ordinanza di convocazione della sessione referendaria.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

### ART. 96 - Liste degli elettori e loro ripartizione in sezioni

1. La tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione degli elettori per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori stessi, sono disposte dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo.

2. L'Ufficio elettorale del Comune provvede a suddividere il corpo elettorale in base agli stessi criteri correntemente adottati in occasioni delle elezioni politiche e amministrative, nonché dei referendum nazionali e regionali.

### ART. 97 - Certificati elettorali

1. L'Ufficio elettorale del Comune predispone per ogni elettore un unico certificato elettorale relativo a tutti i quesiti sottoposti a consultazione referendaria.

2. I certificati elettorali devono essere consegnati al domicilio dagli elettori entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la sessione referendaria.

3. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori, o gli eventuali duplicati dei certificati possono essere ritirati nel giorno stesso della consultazione e prima dell'ora di chiusura della votazione, presso l'Ufficio comunale per i referendum, istituito presso l'Ufficio elettorale del Comune ai sensi del successivo articolo 98.

### ART. 98 - Costituzione dell'Ufficio comunale per il referendum

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali e sino alla proclamazione dei risultati della votazione, e' costituito presso la sede dell'Ufficio elettorale, l'Ufficio comunale per il referendum, composto dal Segretario comunale e dal Responsabile dell'Ufficio elettorale stesso.

2. L'Ufficio comunale per il referendum:  
-coordina la preparazione e lo svolgimento della sessione referendaria;  
-sovrintende alla consegna dei certificati elettorali;

- nel giorno della votazione, fornisce assistenza ai Presidenti degli Uffici di sezione e consegna i certificati elettorali non recapitati, smarriti o deteriorati;
- riceve, a conclusione delle operazioni elettorali, tutti i materiali inviati dai vari Uffici di sezione;
- verifica i risultati della votazione.

3. L'Ufficio comunale per il referendum resta aperto al pubblico nei giorni e negli orari d'ufficio, fatta eccezione per il giorno di svolgimento della votazione, durante il quale rimane aperto per tutta la durata di essa.

4. I componenti dell'Ufficio comunale per il referendum sono autorizzati a effettuare lavoro straordinario nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, proporzionalmente a venti giorni antecedenti e dieci giorni successivi allo svolgimento della consultazione elettorale; per dette prestazioni e' corrisposto il compenso nella misura stabilita dalla legislazione vigente.

#### ART. 99 - Costituzione dell'Ufficio di sezione

1. L'Ufficio di sezione si costituisce presso la sede pre-stabilita alle ore sei della domenica indicata per lo svolgimento della sessione referendaria.

2. L'Ufficio di sezione si compone di un Presidente, di due scrutatori di cui uno assume le funzioni di Vice-Presidente, e di un Segretario.

3. I Presidenti sono designati dal Sindaco, previo sorteggio effettuato da un dipendente indicato dal Segretario comunale e alla presenza dello stesso, tra i nominativi compresi nell'albo conservato presso la Corte d'Appello di Torino; Scrutatori, Vice-Presidenti e Segretari sono designati secondo le stesse procedure disposte dalla legge in occasione dei referendum nazionali e regionali.

#### ART. 100 - Operazioni preliminari

1. Alle ore sei della domenica stabilita, il Presidente dichiara costituito l'Ufficio di sezione e dispone immediatamente l'inizio delle operazioni preliminari al voto.

2. Il Presidente provvede in primo luogo a verificare la completezza dell'arredamento della sala elettorale, nonche' dei materiali in dotazione dell'Ufficio di sezione.

3. Quindi, sulla scorta delle liste elettorali, procede a conteggiare gli elettori della sezione, a vidimare le schede elettorali e a sigillare le urne destinate a contenere le schede votate.

4. Tutte le operazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, devono concludersi entro le ore otto e devono essere svolte secondo le stesse modalita' definite dalle disposizioni di legge relative alle elezioni politiche e amministrative, nonche' ai referendum nazionali e regionali.

#### ART. 101 - Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto e si concludono alle ore venti della domenica stabilita per la sessione referendaria.

2. Gli elettori possono presentarsi alla sezione di appartenenza ed esercitare il proprio diritto al voto previa esibizione di un documento di riconoscimento.

3. Gli elettori hanno facoltà di non esprimere il proprio voto su taluno dei quesiti che costituiscono oggetto della sessione referendaria; in tal caso la loro volontà deve essere registrata a verbale.

4. A ciascun elettore è consegnata una scheda per ogni quesito referendario in merito al quale egli ritenga di esprimere il proprio voto; in caso di errore l'elettore ha diritto di ottenere una seconda scheda per ogni quesito referendario.

#### ART. 102 - Schede elettorali

1. Le schede elettorali devono essere di carta consistente e di diverso e distinguibile colore per i diversi quesiti referendari che costituiscono oggetto della sessione.

2. Esse devono contenere il quesito referendario letteralmente formulato e due riquadri, uno con l'indicazione "SI", l'altro con l'indicazione "NO", in corrispondenza dei quali gli elettori esprimono con un segno a matita il proprio voto.

3. Le schede per i referendum sono prodotte a cura dell'Amministrazione comunale, tramite una tipografia di fiducia, secondo le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate al presente Regolamento.

#### ART. 103 - Operazioni di scrutinio

1. Alle ore venti della domenica stabilita per lo svolgimento della sessione, il Presidente dell'Ufficio di sezione dichiara chiuse le operazioni di voto e dispone perché si proceda immediatamente allo scrutinio delle schede presenti nelle rispettive urne.

2. Le operazioni di scrutinio proseguono ad oltranza sino a conclusione e si svolgono secondo le identiche procedure previste dalle disposizioni di legge in vigore per i referendum nazionali e regionali.

#### ART. 104 - Compilazione dei verbali, formazione e consegna delle buste

1. Delle operazioni preliminari, di voto e di scrutinio, il Segretario dell'Ufficio di sezione provvede a compilare gli appositi verbali, predisposti a cura dell'Amministrazione comunale.

2. Il Presidente provvede a raccogliere nelle apposite buste, predisposte a cura dell'Amministrazione comunale, le schede, i materiali e i verbali della votazione e dello scrutinio, e a consegnare tali buste all'Ufficio comunale per il referendum non appena concluse le operazioni dell'Ufficio di sezione.

3. Le operazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si svolgono secondo le identiche modalita' previste dalle disposizioni di legge in vigore per i referendum nazionali e regionali.

#### ART. 105 - Presenza alle operazioni di voto e scrutinio e disposizioni in materia di ordine pubblico

1. Alle operazioni di voto e scrutinio possono presenziare:  
-un rappresentante per ogni Gruppo consiliare insediato in Consiglio comunale al momento dell'indizione del referendum;  
-un rappresentante per ogni raggruppamento di sostegno.

2. I rappresentanti di cui al precedente comma 1 devono essere designati dai Gruppi consiliari e dai raggruppamenti di sostegno, mediante una comunicazione scritta che deve pervenire al Sindaco entro le ore dodici del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della sessione referendaria.

3. In occasione dello svolgimento della sessione referendaria, il Sindaco provvede tempestivamente a richiedere, presso le competenti autorità, l'adozione delle misure di ordine pubblico necessarie a garantire il regolare andamento della votazione"

#### ART. 106 - Compensi e diritti dei componenti degli Uffici di sezione

1. Ai componenti gli Uffici di sezione e' corrisposto un onorario calcolato in misura analoga a quella prevista per la consultazione referendarie nazionali o regionali da ultimo effettuate, opportunamente aggiornati in base agli aumenti annuali del costo della vita rilevabili dagli indici ISTAT.

2. I componenti degli Uffici di sezione hanno diritto a usufruire del riposo compensativo previsto a termini di legge in occasione dei referendum nazionali e regionali.

## Capo V - Risultati ed effetti del referendum

### ART. 107 - Verifica dei risultati della sessione referendaria

1. L'Ufficio comunale per il referendum, constatata l'integrità delle buste sigillate inviate dagli Uffici di sezione, procede sulla scorta dei verbali di scrutinio a verificare i risultati del voto per ciascun distinto quesito referendario.

2. La verifica prende avvio nella stessa serata di domenica e prosegue ad oltranza sino a conclusione; di tale verifica deve essere redatto, in duplice copia, un verbale firmato dal Responsabile dell'Ufficio elettorale e dal Segretario comunale.

3. Dal verbale deve risultare chiaramente, per ciascun quesito referendario:

- il numero dei votanti;
- il numero delle schede bianche o nulle;
- il numero dei voti validi;
- il numero dei voti ottenuti da ognuna delle due opzioni.

4. Eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e scrutinio, effettuate presso gli Uffici di sezione, possono essere presentati in forma scritta all'Ufficio comunale per il referendum, entro le ore tredici del secondo giorno successivo a quello della chiusura della votazione, tanto dai soggetti di cui all'articolo 105, comma 2 del presente Regolamento, quanto da tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. Sui reclami di cui al precedente comma 4, l'Ufficio comunale per il referendum deve pronunciarsi entro le quarantotto ore successive alla presentazione degli stessi, mediante provvedimento motivato espresso in forma scritta e tempestivamente comunicato ai reclamanti.

6. L'Ufficio comunale per il referendum trasmette al Sindaco, entro il quinto giorno successivo alle votazioni, il verbale di cui al comma 2, integrato con le rettifiche eventualmente conseguenti ai reclami.

### ART. 108 - Validità e risultati del referendum

1. Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto comunale, un referendum consultivo cittadino è valido qualora abbia partecipato al voto la metà più uno degli aventi diritto.

2. Il referendum ha effetto qualora una delle due opzioni alternative abbia ottenuto il consenso della maggioranza dei votanti.

### ART. 109 - Proclamazione dei risultati del voto

1. Il Sindaco proclama i risultati del voto mediante pubblica affissione di manifesti e mediante comunicati stampa diretti ai mezzi di informazione locali.

2. Il Sindaco provvede a far affiggere i risultati del voto all'Albo Pretorio e a comunicarli ai Consiglieri comunali, ai Presidenti delle Commissioni di partecipazione, all'Ufficio per i diritti del cittadino.

#### ART. 110 - Effetti del referendum

1. Nel caso risultino soddisfatte le condizioni di validità di cui all'articolo 108, comma 1 del presente Regolamento, il Sindaco provvede a convocare il Consiglio comunale entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del voto, iscrivendo all'ordine del giorno la discussione sugli esiti del referendum e l'eventuale adozione delle determinazioni di competenza.

2. Nel caso risultino soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 108, comma 2 del presente Regolamento, il Consiglio comunale, con proprio atto deliberativo, determina:

- a) a maggioranza semplice, il recepimento delle indicazioni espresse dal voto;
- b) ovvero, a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 14 e all'articolo 29, comma 3, punto f) dello Statuto comunale, il non recepimento delle indicazioni espresse dal voto.

3. Le eventuali determinazioni di cui al punto b) del precedente comma 2 devono essere corredate da esaurienti e chiare motivazioni, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo.

4. Il Sindaco provvede tempestivamente a fare affiggere gli atti di cui al comma 2 all'Albo Pretorio; a trasmetterne copia ai Presidenti delle Commissioni di partecipazione e all'Ufficio per i diritti del cittadino; a darne notizia tramite gli organi di informazione dell'Amministrazione comunale e i mezzi di informazione locali.

## TITOLO IV - UFFICIO PER I DIRITTI DEL CITTADINO

### Capo I - Istituzione e finalita'

#### **ART. 111 - Istituzione dell'Ufficio per i diritti del cittadino**

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1 dello Statuto comunale, e' istituito l'Ufficio per i diritti del cittadino, allo scopo di meglio tutelare l'imparzialita' e il buon andamento dell'Amministrazione comunale, delle aziende speciali, delle istituzioni, e degli altri enti controllati.

2. Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto comunale, i cittadini singoli o associati possono rivolgersi all'Ufficio per i diritti del cittadino segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nel funzionamento dell'azione amministrativa di competenza dell'Amministrazione comunale.

3. Il servizio dell'Ufficio per i diritti del cittadino e' organizzato secondo le modalita' del presente Regolamento.

#### **ART. 112 - Facolta' d'iniziativa dell'Ufficio per i diritti del cittadino**

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1 dello Statuto comunale, il responsabile dell'Ufficio per i diritti del cittadino ha facolta' di accedere agli atti e ai documenti prodotti nell'azione amministrativa, e di ottenere dai responsabili degli uffici interessati tutte le informazioni concernenti le segnalazioni di cui al comma 2 del precedente articolo 111.

2. Sulla base delle informazioni assunte, il responsabile dell'Ufficio per i diritti del cittadino comunica tempestivamente ai soggetti che hanno segnalato abuso, disfunzione, carenza o ritardo, le motivazioni del loro verificarsi, affinche' costoro possano esperire le azioni eventualmente ritenute opportune.

3. Contestualmente agli adempimenti di cui al precedente comma 2, il responsabile dell'Ufficio per i diritti del cittadino provvede a trasmettere analogo comunicazione:  
-al Sindaco e alla Giunta comunale, nei casi comportanti l'adozione di atti di competenza degli organi elettivi;  
-al Segretario comunale e ai Dirigenti dei servizi interessati, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza loro assegnati, rispettivamente dagli articoli 42 e 46 dello Statuto comunale.

#### **ART. 113 - Tutela dei diritti di partecipazione**

1. L'Ufficio per i diritti del cittadino svolge attività di informazione e consulenza verso i cittadini nell'esercizio del diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, disciplinato ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto comunale delle disposizioni dello specifico Regolamento.

2. L'Ufficio per i diritti del cittadino coadiuva i cittadini nell'accesso ai diversi istituti di partecipazione democratica previsti dal presente Regolamento, ricevendo dall'Amministrazione comunale e restituendo ai cittadini stessi tempestiva informazione sull'esito delle loro iniziative, nonché conservando copia delle relazioni, dei verbali, degli atti o dei provvedimenti da esse scaturiti.

#### **ART. 114 - Consultazione degli atti e provvedimenti**

1. L'Ufficio per i diritti del cittadino conserva copia dello Statuto e dei regolamenti comunali, nonché di tutti gli atti fondamentali e normativi, a disposizione della libera consultazione del pubblico.

2. L'Ufficio per i diritti del cittadino ha facoltà di chiedere agli uffici e ai servizi comunali l'immediata riproduzione degli atti di competenza del Sindaco, del Consiglio comunale e della Giunta già pubblicati all'Albo Pretorio, e di metterli a disposizione della consultazione dei cittadini che ne facciano richiesta, qualora su di essi non sussistano vincoli di segretezza e riservatezza previsti dalla legge e dallo specifico Regolamento per l'accesso agli atti.

#### **ART. 115 - Servizio informazioni**

1. Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto comunale, l'Ufficio per i diritti del cittadino attiva al proprio interno un servizio informazioni, con il compito di favorire l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Amministrazione comunale.

2. Agli scopi di cui al precedente comma 1, l'Ufficio per i diritti del cittadino deve essere informato tempestivamente di ogni variazione degli orari dei diversi uffici e servizi comunali, nonché di ogni variazione nell'ubicazione degli stessi.

## Capo II - Funzionamento dell'Ufficio per i diritti del cittadino

### ART. 116 - Ubicazione dell'Ufficio

1. L'Ufficio per i diritti del cittadino e' ubicato presso la Sede comunale, in locali appositamente destinati dall'Amministrazione comunale, situati al piano terra e di agevole accesso al pubblico.

2. L'ubicazione dell'Ufficio deve essere segnalata in modo ben visibile al pubblico, anche mediante adeguati indicatori direzionali.

### ART. 117 - Responsabile dell'Ufficio

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 dello Statuto comunale, e' Responsabile dell'Ufficio per i diritti del cittadino un incaricato designato dal Consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dal proprio insediamento, designa il Responsabile dell'Ufficio per i diritti del cittadino scegliendolo tra i dipendenti di ruolo inquadrati almeno nella sesta qualifica funzionale.

3. Il Responsabile dell'Ufficio per i diritti del cittadino rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio comunale che lo ha eletto e puo' essere, per una sola volta, riconfermato nell'incarico dal Consiglio comunale subentrante.

4. E' fatta salva la possibilita', per il Consiglio comunale, di procedere alla destituzione del Responsabile per gravi motivi disciplinari sanzionati da provvedimento dell'apposita commissione, ovvero per motivi di dimissioni volontarie dal servizio, nonche' dietro esplicita e motivata richiesta dell'interessato.

5. Entro trenta giorni dalla destituzione, il Consiglio comunale provvede con proprio atto a designare il nuovo Responsabile.

### ART. 118 - Supplente del Responsabile

1. Contestualmente alla designazione del Responsabile dell'Ufficio, il Consiglio comunale provvede alla designazione di un supplente, anch'esso scelto tra i dipendenti di ruolo inquadrati almeno nella sesta qualifica funzionale.

2. La durata in carica, nonche' le procedure di eventuale destituzione e sostituzione del supplente, sono disciplinate secondo le identiche modalita' previste ai commi 4 e 5 del precedente articolo 117 per il Responsabile titolare.

3. Il supplente sostituisce il Responsabile titolare nei casi di assenza, impedimento, o vacanza dello stesso.

#### ART. 119 - Apertura al pubblico

1. L'Ufficio per i diritti del cittadino rimane aperto al pubblico per non meno di sei ore settimanali, distribuite su tre giorni nell'arco della settimana.

2. La Giunta comunale stabilisce i giorni e gli orari di cui al precedente comma 1.

3. L'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio per i diritti del cittadino deve essere adeguatamente pubblicizzato mediante l'apposizione di cartelli nelle diverse sedi dei servizi comunali, nonché tramite gli organi di informazione dell'Amministrazione comunale e i mezzi di informazione locali.

#### ART. 120 - Relazione trimestrale

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2 dello Statuto comunale, il Responsabile dell'Ufficio per i diritti del cittadino trasmette trimestralmente al Sindaco e alla Giunta comunale una relazione sul lavoro svolto e ne riferisce oralmente durante un'adunanza della Commissione consiliare competente in materia di partecipazione.

2. Il Responsabile dell'Ufficio per i diritti del cittadino ha facoltà di allegare alla propria relazione trimestrale le note, le memorie e i documenti ritenuti opportuni.

3. Il Sindaco trasmette tempestivamente copia della relazione al Presidente della Commissione consiliare competente, il quale provvede a convocare l'adunanza di cui al comma 1 entro il termine massimo di quindici giorni.

4. Sulla scorta della relazione fornita dal Responsabile dell'Ufficio per i diritti del cittadino, la Commissione consiliare delibera sull'opportunità di chiedere al Sindaco l'inclusione della discussione sull'attività dell'Ufficio medesimo nell'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile.

**TITOLO V - COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE DI FRAZIONE O QUARTIERE**

**ABROGATO DAL REGOLAMENTO**

**DELLE COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE DI FRAZIONE E DI QUARTIERE**

**approvato** con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 2 luglio 2017, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 27.07.2017 al giorno 07.08.2017, divenuta esecutiva il giorno 02.08.2017,

**ripubblicato** per giorni 15 dal 08.08.2017 al 22.08.2017,

**entrato in vigore** il 23.08.2017.

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 157 - Consultazioni elettorali anno 1998

1. Le norme previste al comma 3 art. 131 e al comma 1 art. 134 sono da ritenersi valide solo per le consultazioni elettorali che avranno luogo nell'anno in corso. Per le successive consultazioni sono applicate le analoghe norme vigenti per il rinnovo del Consiglio Comunale.

### Art. 157 bis - Modifiche del Regolamento

1. Al presente Regolamento possono essere apportate dal Consiglio comunale le modifiche ritenute opportune, secondo le identiche modalita' previste per l'approvazione dello stesso.

2. Le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore negli stessi termini e con le stesse modalita' previste all'articolo 159.

### ART. 158 - Sospensione delle procedure e dei termini previsti dal Regolamento

1. Tutte le procedure disciplinate dalle disposizioni contenute nei diversi titoli del presente Regolamento, cosi' come i termini temporali per esse previsti, si intendono sospesi nei seguenti periodi dell'anno:

- dal giorno venticinque del mese di luglio, ricorrenza di S.Giacomo patrono, al giorno trentuno del mese di agosto compreso;
- dal giorno ventuno del mese di dicembre al giorno sei del mese di gennaio compreso.

2. Tutte le procedure di competenza degli organi elettivi, disciplinate dalle disposizioni contenute nei diversi titoli del presente Regolamento, cosi' come i termini temporali per esse previsti, si intendono inoltre sospesi nei periodi intercorrenti tra la data di scioglimento del Consiglio comunale in carica e l'elezione della nuova Giunta comunale.

### ART. 159 - Prima attuazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso per quindici giorni consecutivi, ad avvenuta esecutivita' della delibera di approvazione.

ART. 160 - Prima istituzione dell'albo delle associazioni

1. Entro sessanta giorni dalla data di operatività del presente Regolamento, il Sindaco dispone l'avvio delle procedure per la prima istituzione dell'albo delle associazioni previsto dagli articoli contenuti al titolo I, capo III.

2. Le procedure di cui al precedente comma 1 devono concludersi entro il novantesimo giorno a decorrere dalla data di operatività del presente regolamento.

ART. 161 - Prima designazione dei componenti la commissione per la verifica d'ammissibilità dei referendum

1. In fase di prima applicazione, la designazione da parte del Consiglio comunale degli esperti, effettivi e supplenti, incaricati di far parte della commissione di cui all'articolo 78, comma 3 del presente Regolamento, deve essere effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

2. Analogamente a quanto disposto dal precedente comma 1, la designazione dei componenti, effettivi e supplenti, indicati per sorteggio a far parte della medesima commissione di cui all'articolo 82, comma 3 del presente Regolamento, deve essere effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

3. Entro i dieci giorni successivi all'entrata in vigore del presente Regolamento, le Consulte comunali provvedono a formare la rosa di nominativi per il sorteggio, secondo le identiche modalità previste all'articolo 80, commi 1 e 2, e a rimetterla nelle mani del Segretario comunale.

4. Entro i venti giorni successivi il Segretario comunale provvede al sorteggio dei membri effettivi e supplenti, secondo le identiche modalità di cui all'articolo 80, comma 4.

5. I membri designati ai sensi del precedente comma 4 restano in carica sino a tutto il trentuno di dicembre dell'anno di designazione.

ART. 162 - Prima istituzione dell'Ufficio per i diritti del cittadino

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Sindaco dispone l'adozione degli atti per l'istituzione dell'Ufficio per i diritti del cittadino, secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel titolo IV.

2. In sede di prima istituzione, e per un periodo non superiore a un anno, l'Ufficio per i diritti del cittadino può essere diversamente ubicato rispetto a quanto indicato all'articolo 116, comma 1 del presente Regolamento.

Art. 163 - (Soppresso a seguito di entrata in vigore del Regolamento delle Commissioni di Partecipazione di Frazione e di Quartiere, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 2 luglio 2017, esecutiva ai sensi di legge).